3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 ottobre 2009** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. **9.**

Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. **10.**

Modificazione alle leggi regionali 28 dicembre 1984, n. 76 (Ccostituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), e 28 novembre 1986, n. 56 (norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie) . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. **11.**

Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta Pag. 7

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2009, n. **19.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009) e altre disposizioni di natura finanziaria . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2009, n. **20.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 della regione Liguria (1° provvedimento) . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2009, n. **21.**

Modifiche alla legge regionale n. 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2009, n. **22.**

Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni. . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2009, n. **23.**

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174. . . . . . Pag. 13

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. **9.**

Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. **10.**

Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale. . . . Pag. 18

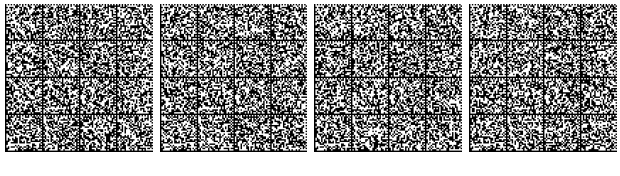

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 novembre 2008, n. **50-157/Leg.**

Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11) . . . . . Pag. 25

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 novembre 2008, n. **66.**

Modifica del regolamento sul controllo e sulla rendicontazione di fondi fuori bilancio . . . . . Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 novembre 2008, n. **68.**

Modifiche al DPGP 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano . . Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2008, n. **67.**

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio . . . . . Pag. 32

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. **9.**

Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 16 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità ed oggetto

1. Al fine di razionalizzare e rendere organici i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica su tutto il territorio regionale, uniformandone gli attuali livelli qualitativi, e al fine di consolidare e promuovere un'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico Valle d'Aosta, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica sono svolti dall'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, per il tramite degli uffici territoriali offices du tourisme - Uffici del turismo. I predetti servizi sono svolti ed organizzati nel rispetto degli standard minimi di qualità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Capo II

OFFICE REGIONAL DU TOURISME - UFFICIO REGIONALE DEL TURISMO

Art. 2.
Istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo

1. A far data dal 1° luglio 2009, è istituito l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional, ente strumentale della Regione per lo svolgimento dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono soppresse le Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT), istituite ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35).

2. L'Office régional, ente del comparto unico regionale, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'Office régional è sottoposto alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite dell'assessorato regionale competente in materia di turismo, di seguito denominato assessorato competente.

3. L'Office régional opera nel rispetto delle direttive regionali, le quali costituiscono strumento di programmazione e di indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici e degli assi di intervento prioritari nel periodo di riferimento. Le direttive sono approvate con cadenza triennale dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, e possono essere aggiornate nel corso del triennio.

4. In attuazione delle direttive approvate con le modalità di cui al comma 3, la Giunta regionale approva entro il 15 novembre di ogni anno, su proposta dell'Office régional, di concerto con l'assessorato competente e sentito il Consiglio permanente degli enti locali, il piano operativo annuale, il quale costituisce documento di pianificazione analitica e puntuale per la definizione, in relazione a ciascuno degli ambiti di intervento dell'Office régional, delle attività da svolgere nell'anno di riferimento. Il piano operativo annuale prevede iniziative che valorizzino le specificità di ogni parte del territorio regionale, comprese le località a minor vocazione turistica, tenendo conto delle proposte delle conferenze permanenti territoriali di cui all'art. 5.

Art. 3.
Funzioni dell'Office régional

1. L'Office régional:

a) istituisce e gestisce gli Offices du tourisme - Uffici del turismo, di seguito denominati Offices du tourisme, che ne costituiscono le articolazioni territoriali, e assicura per il loro tramite i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, attuando a tale scopo tutte le iniziative comunque funzionali al soddisfacimento delle esigenze della clientela turistica;

b) assicura, ai fini della proposta del piano operativo annuale di cui all'art. 2, comma 4, per il tramite degli Offices du tourisme, la raccolta ed il coordinamento delle istanze dei soggetti istituzionali ed economici operanti nel settore turistico a livello locale, organizzati nelle conferenze permanenti territoriali di cui all'art. 5;

c) organizza, anche in collaborazione con la Regione, i comuni, le comunità montane, le pro loco, i consorzi di operatori turistici ed ogni altro soggetto interessato, pubblico o privato, manifestazioni, spettacoli, convegni ed eventi di interesse turistico, sulla base di una programmazione annuale, definita nel piano operativo dell'anno di riferimento;

d) realizza e diffonde materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche della Valle d'Aosta e dei diversi ambiti territoriali di riferimento degli Offices du tourisme;

e) assicura, per il tramite degli Offices du tourisme, la rilevazione e la trasmissione all'assessorato competente dei dati statistici relativi al movimento turistico, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali, operando adeguati controlli sulla correttezza e tempestività dei dati forniti dagli operatori;

f) gestisce, in collaborazione con l'assessorato competente, il Portale turistico regionale, garantendo, per il tramite degli Offices du tourisme, l'inserimento e l'aggiornamento dei contenuti informativi;

g) stipula, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle direttive di cui all'art. 2, comma 3, convenzioni per la gestione e l'erogazione di servizi per conto di terzi a favore della clientela turistica e/o per la messa a disposizione in favore di terzi di spazi nell'ambito degli Offices du tourisme;

h) collabora, su richiesta dell'assessorato competente, per l'attuazione di iniziative di promozione turistica;

i) promuove ed attua iniziative di formazione volte ad elevare la professionalità degli addetti ai servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, al fine di uniformarne ed incrementarne la qualità e l'efficienza.

Art. 4.

Offices du tourisme

1. Gli Offices du tourisme svolgono attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, assicurando i seguenti servizi minimi:

a) informazioni sulle attrattive di interesse turistico dell'ambito territoriale di riferimento, degli ambiti limitrofi e, in generale, dell'intero territorio regionale e distribuzione del relativo materiale illustrativo;

b) informazioni sulla disponibilità delle strutture di interesse turistico e sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita e di escursioni personalizzate;

c) informazioni sulle strutture ricettive e sulla relativa disponibilità, oltre che sugli appartamenti ammobiliati resi disponibili per la locazione turistica dai relativi proprietari.

2. Gli Offices du tourisme adottano il medesimo segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5.

Conferenze permanenti territoriali

1. Presso gli Offices du tourisme possono costituirsi in conferenza permanente, su iniziativa e tramite il coordinamento del comune o dei comuni territorialmente interessati, le imprese, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto, pubblico o privato, aventi interesse in ambito turistico, con sede o comunque operanti nell'ambito territoriale di riferimento del relativo Office.

2. Nell'ambito delle conferenze istituite ai sensi del comma 1, i soggetti partecipanti rappresentano esigenze e problematiche di interesse turistico relative all'ambito territoriale di riferimento, elaborando proposte e osservazioni che inoltrano, per il tramite dell'Office du tourisme di appartenenza, all'Office régional per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*.

3. I rappresentanti delle conferenze permanenti territoriali sono convocati dal direttore generale dell'Office régional entro il mese di settembre di ciascun anno, al fine della predisposizione del piano operativo annuale di cui all'art. 2, comma 4, nonché al termine delle stagioni invernale e estiva, per l'analisi e la valutazione delle attività di animazione locale svolte e dei servizi turistici resi nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 6.

Organi dell'Office régional

1. Sono organi dell'Office régional:

a) il direttore generale;

b) l'organo di controllo.

Art. 7.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e dotati di competenze professionali o gestionali adeguate alla natura e alla specificità dell'incarico.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di lavoro di diritto privato nel quale sono disciplinati la durata, non superiore a cinque anni, i casi di risoluzione anticipata, le modalità ed i criteri di valutazione dell'attività svolta, nonché il trattamento economico, onnicomprensivo, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di nomina. L'incarico di direttore generale è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive ed è rinnovabile alla scadenza.

3. In virtù dell'esclusività del rapporto, l'incarico di direttore generale è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, autonoma o dipendente. Per i lavoratori dipendenti, l'incompatibilità si intende rimossa con il collocamento in aspettativa, senza retribuzione, in conformità a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Office régional e ne assicura il funzionamento e la gestione tecnica, amministrativa e contabile, della quale è responsabile. In particolare, il direttore generale:

a) adotta i regolamenti interni di organizzazione, di funzionamento e di contabilità dell'office régional, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto stabilito dalla presente legge;

b) propone la determinazione della dotazione organica dell'Office régional all'approvazione della Giunta regionale per il tramite dell'assessorato competente;

c) adotta il bilancio di previsione annuale, il conto consuntivo e le relative relazioni illustrative, nonché le successive variazioni di bilancio, trasmettendoli, per l'approvazione, alla Giunta regionale per il tramite dell'assessorato competente;

d) predispone, in collaborazione con l'assessorato competente, e propone alla Giunta regionale, per il tramite del medesimo assessorato, il piano operativo annuale di cui all'art. 2, comma 4, entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) cura i rapporti con la Regione e con i soggetti, pubblici e privati, operanti in ambito turistico;

f) stipula i contratti collettivi di lavoro decentrati, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale alla quale trasmette, per il tramite dell'assessorato competente, il testo concordato con le organizzazioni sindacali.

5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il direttore generale è sostituito, sino alla nomina del nuovo direttore, da altro dipendente dell'Office régional di qualifica dirigenziale ovvero, in mancanza, da un dipendente di categoria D, secondo quanto disposto dal regolamento interno di organizzazione e funzionamento, il quale stabilisce altresì l'ammontare del trattamento economico eventualmente dovuto al sostituto.

6. L'accertamento di gravi violazioni di legge o di regolamento, di gravi e reiterate irregolarità amministrative, di violazioni delle direttive di cui all'art. 2, comma 3, o, senza giustificato motivo, delle previsioni del piano operativo annuale di cui al comma 4 del medesimo articolo, nonché l'accertamento di gravi disfunzioni o mancanze tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Office régional costituisce giusta causa di recesso dal contratto di lavoro del direttore generale.

Art. 8.

Organo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

2. L'organo di controllo può essere costituito in forma monocratica o collegiale. In tale ultimo caso, il collegio è costituito da tre membri. I revisori sono scelti tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica iscritti nel registro dei revisori contabili. I compensi spettanti ai componenti dell'organo di controllo sono stabiliti nella deliberazione di nomina.

3. All'organo di controllo spetta la verifica sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Office régional, del cui esito riferisce alla Regione, per il tramite dell'assessorato competente, formulando eventuali rilievi e suggerimenti.

4. L'organo di controllo può, in qualunque momento, effettuare ispezioni e controlli ed accedere ai documenti dai quali traggono origine le spese dell'Office régional.

5. L'organo di controllo è tenuto a fornire alla Regione, per il tramite dell'assessorato competente, informazioni sulle ispezioni effettuate e, su richiesta, ogni altra informazione o notizia cui abbia accesso nell'esercizio delle sue funzioni.

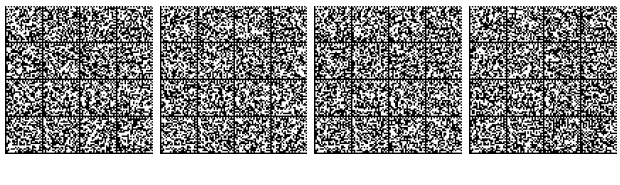

Art. 9.

Vigilanza

1. La Regione, per il tramite dell'organo di controllo e dell'assessorato competente, esercita la vigilanza sul regolare funzionamento dell'office régional e sulla conformità dell'attività svolta alle direttive di cui all'art. 2, comma 3, e al piano operativo annuale di cui al comma 4 del medesimo articolo.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione può disporre verifiche, anche in loco, e formulare specifiche richieste al direttore generale.

Art. 10.

Finanziamento dell'Office régional

1. Le entrate dell'Office régional sono costituite:

a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali;

b) da redditi e proventi patrimoniali;

c) da eventuali finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti locali;

d) da eventuali assegnazioni finanziarie da parte della Regione per l'attuazione di specifiche iniziative promozionali su richiesta della Regione medesima;

e) dai corrispettivi percepiti da soggetti pubblici e privati per le gestioni e lo svolgimento delle attività economiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)*.

2. L'assegnazione del fondo annuale di cui al comma 1, lettera *a)*, è disposta con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio della Regione e sulla base del bilancio preventivo e del piano operativo annuale di riferimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio di competenza. Alla liquidazione delle risorse in dotazione al fondo si procede in due soluzioni, una a titolo di acconto e l'altra a saldo, in relazione alle esigenze di cassa dei due enti e alla progressiva attuazione del piano operativo annuale di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 11.

Gestione finanziaria e contabile

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Office régional propone all'assessorato competente e, per il suo tramite, alla Giunta regionale, per l'approvazione, il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi di unità, universalità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Gli stanziamenti sul bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi.

3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, fatte salve le eccezioni previste per legge.

4. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e rappresenta l'unità temporale della gestione; dopo il 31 dicembre non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

5. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

6. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

7. La gestione finanziaria è unica e sono vietate le gestioni di entrate e di spese non iscritte in bilancio.

8. Il bilancio di previsione è redatto in pareggio finanziario complessivo.

9. La dimostrazione dei risultati di gestione del bilancio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio e la relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno ed è proposto all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. La relazione illustrativa deve contenere, oltre alle informazioni relative al bilancio, anche quelle relative al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive di cui all'art. 2, comma 3, e le informazioni riferite all'attuazione delle attività programmate di cui al piano operativo dell'anno di riferimento.

10. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio e si conclude con la dimostrazione del contenuto contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo.

11. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

12. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli indirizzi e le direttive tecniche concernenti ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile dell'office régional.

Art. 12.

Personale dell'Office régional

1. Il personale dell'Office régional appartiene al comparto unico regionale ed il relativo rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Disposizione di coordinamento

1. Ogni riferimento contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali alle Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT) deve intendersi effettuato, a far data dal 1° gennaio 2010, all'Office régional.

2. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2001, le parole «di cui all'art. 12» sono soppresse a far data dal 1° gennaio 2010.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia le procedure per la costituzione degli organi dell'Office régional, al fine di assicurarne l'operatività a far data dal 1° luglio 2009. Gli organi delle AIAT restano prorogati fino al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2008, n. 24 (Proroga degli organi delle aziende di informazione e accoglienza turistica, istituite con legge regionale 15 marzo 2001, n. 6).

2. In sede di prima applicazione, in attuazione delle direttive di cui all'art. 2, comma 3, da adottare entro il 15 ottobre 2009, l'Office régional predispone, d'intesa con l'assessorato competente e con i presidenti delle AIAT, il piano operativo annuale di cui all'art. 2, comma 4, per l'anno 2010, che trasmette alla Giunta regionale, per il tramite del medesimo assessorato, entro il 15 novembre 2009.

3. In sede di prima applicazione, l'Office régional provvede, avvalendosi della collaborazione dei presidenti delle AIAT, alla predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2010 e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale entro il 10 dicembre 2009.

4. In sede di prima applicazione, la sede dell'Office régional è stabilita presso l'AIAT di Aosta; gli uffici delle altre AIAT e gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) da esse istituiti, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 6/2001, sono mantenuti e, a decorrere dal 1° gennaio 2010, assumono la denominazione di Offices du tourisme.

5. In sede di prima applicazione, l'organo di controllo è costituito in forma collegiale ed è composto da tre membri, nominati con deliberazione della Giunta regionale per la durata di un anno.

6. A far data dal 1° gennaio 2010, l'Office régional succede in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle AIAT. All'Office régional sono trasferite tutte le risorse finanziarie, patrimoniali, strumentali ed umane in dotazione alle AIAT. I rapporti di lavoro in essere alla data del subentro proseguono, senza interruzione, con l'Office régional, con conservazione della posizione giuridica e del secondo trattamento economico in godimento.

7. Entro il 31 ottobre 2009, i presidenti delle AIAT redigono un verbale di ricognizione delle dotazioni organiche dei rispettivi enti e del personale dipendente che trasmettono al direttore generale dell'office régional; sulla base di tali verbali il direttore generale determina la dotazione organica dell'Office régional e la propone, entro il 30 novembre 2009, per il tramite dell'assessorato competente, alla Giunta regionale per l'approvazione.

8. Entro il 31 dicembre 2009, i presidenti delle AIAT redigono un verbale di ricognizione della consistenza e destinazione d'uso del patrimonio, di tutti i beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali, del rendiconto delle attività e passività e di ogni altra situazione rilevante e lo trasmettono al direttore generale. Entro la stessa data, i presidenti provvedono, inoltre, a predispone il conto consuntivo dell'anno 2009 e la relativa relazione e li trasmettono, unitamente al parere rilasciato dal collegio dei revisori dei conti, all'Office régional per l'approvazione.

9. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009, la Regione assicura all'Office régional le risorse finanziarie necessarie al sostegno della prima operatività del medesimo Office.

Art. 15.

Disposizioni, finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 14, comma 9, è determinato in euro 150.000 per l'anno 2009.

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 10 è determinato in annui euro 3.700.000 a decorrere dall'anno 2010.

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12 (Interventi promozionali per il turismo).

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2009 e per pari importo mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.2.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo), al capitolo 64300 (Fondo per il finanziamento delle AIAT) per annui euro 3.700.000 per gli anni 2010 e 2011.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Abrogazioni

1. A far data dal 1° gennaio 2010, sono abrogate:

a) le sezioni I e II del capo IV della legge regionale n. 6/2001;

b) la legge regionale n. 24/2008.

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 2009

ROLLANDIN

09R0541

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. **10.**

Modificazione alle leggi regionali 28 dicembre 1984, n. 76 (Ccostituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), e 28 novembre 1986, n. 56 (norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 16 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76

1. Al comma primo dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), le parole: «, alle cooperative edilizie a proprietà individuale, nonché agli Enti pubblici territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «e alle cooperative edilizie a proprietà individuale».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 4 della legge regionale n. 76/1984

1. Al numero 4) del comma primo dell'art. 4 della legge regionale n. 76/1984, le parole: «25 anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni».

2. Il numero 9) del comma primo dell'art. 4 della legge regionale n. 76/1984 è abrogato.

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 76/1984

1. L'art. 6 della legge regionale n. 76/1984 è abrogato.

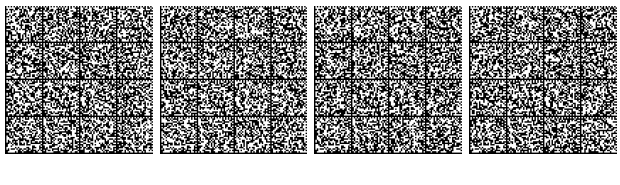

Art. 4.

Modificazione all'art. 5 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:

«1. La durata massima dei mutui è pari a quella stabilita per i mutui di cui alla legge regionale n. 76/1984, ai sensi del regolamento regionale di cui all'art. 4 della medesima legge.».

Art. 5.

Abrogazioni

1. Gli articoli 6 e 19 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), sono abrogati.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 2009.

ROLLANDIN

09R0542

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. **11.**

Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 16 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel quadro della politica comunitaria, statale e regionale tesa allo sviluppo di una mobilità sostenibile e al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, in conformità alle previsioni del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015), promuove, per l'anno 2009, il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta mediante la concessione di incentivi per l'acquisto, a seguito di demolizione di quelli tecnologica-mente più obsoleti, di nuovi veicoli a minor impatto ambientale.

2. Al fine di rafforzare ulteriormente le misure tendenti alla riduzione dei gas-serra, la presente legge incentiva inoltre l'acquisto di veicoli ecologici ad alimentazione ibrida, elettrica o con carburanti alternativi meno inquinanti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) autovettura, un veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autocarro, un veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

c) motocarro, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose;

d) motoveicolo per trasporti specifici, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzato dall'essere munito permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

e) ciclomotore, un veicolo a motore a due o tre ruote avente le seguenti caratteristiche:

1) motore di cilindrata non superiore a 50 cm3, se termico;

2) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

f) quadriciclo leggero, un veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, è inferiore o pari a 350 chilogrammi, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e avente una delle seguenti caratteristiche:

l) cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata;

2) potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna;

3) potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

g) quadriciclo pesante, un veicolo a quattro ruote diverso da quello di cui alla lettera *f)*, la cui massa a vuoto, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, è inferiore o pari a 400 chilogrammi, 550 chilogrammi per i veicoli destinati al trasporto di merci, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW;

h) motociclo, un veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente.

Capo II

INCENTIVI PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DEL PARCO AUTO E MOTO

Art. 3.

Demolizione e acquisto di nuove autovetture

1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica immatricolate come Euro 4 o Euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

2. Se le autovetture di nuova immatricolazione sono dotate di filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo è di euro 1.500.

3. Qualora il beneficiario del contributo sia un soggetto handicappato in situazione di gravità, portatore di gravi difficoltà motorie cer-

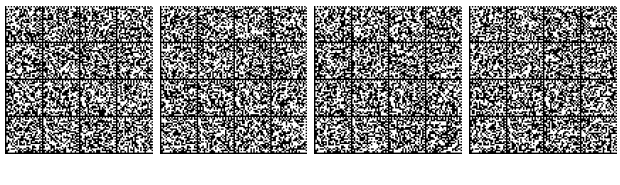

tificate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero un soggetto grande invalido del lavoro, portatore di gravi difficoltà motorie, ì contributi di cui al presente articolo sono concessi a prescindere dal requisito relativo al livello massimo di emissioni di CO2 per chilometro di cui al comma 1.

Art. 4.

Demolizione e acquisto di nuove autovetture con alimentazione a gas metano, GPL, elettrica e ad idrogeno

1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'art. 3.

Art. 5.

Demolizione e acquisto di nuovi autocarri

1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l'acquisto di autocarri nuovi di fabbrica di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate immatricolati come Euro 4 o Euro 5, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, con altro autocarro avente sin dalla prima immatricolazione la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

2. Se gli autocarri di nuova immatricolazione sono dotati di filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo è di euro 1.500.

Art. 6.

Demolizione e acquisto di nuovi autocarri con alimentazione a gas metano, GPL, elettrica e ad idrogeno

1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di autocarri nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro autocarro immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'art. 5.

Art. 7.

Riconversione

1. La Regione concede un contributo di euro 500 per la riconversione dell'alimentazione di autovetture e di autocarri immatricolati come Euro 0 o superiori con installazione di impianto a gas metano o a GPL.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, la riconversione deve essere certificata da un'officina autorizzata all'installazione degli impianti e deve risultare dalla carta di circolazione.

Art. 8.

Demolizione e acquisto di nuovi motocarri o di nuovi motoveicoli per trasporti specifici

1. La Regione concede un contributo di euro 500 per l'acquisto di motocarri nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o superiori, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motocarro immatricolato come Euro 0 o Euro 1.

2. La Regione concede un contributo di euro 500 per l'acquisto di motoveicoli per trasporti specifici nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o superiori, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motoveicolo per trasporti specifici immatricolato come Euro 0 o Euro 1.

Art. 9.

Demolizione e acquisto di nuovi ciclomotori, quadricicli leggeri e pesanti o motocicli

1. La Regione concede un contributo di euro 300 per l'acquisto di ciclomotori e di quadricicli leggeri o pesanti nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro ciclomotore o quadriciclo leggero o pesante immatricolato come Euro 0 o Euro 1. Il contributo è di euro 500 nel caso di ciclomotori e di quadricicli leggeri o pesanti nuovi di fabbrica a propulsione elettrica.

2. La Regione concede un contributo di euro 300 per l'acquisto di motocicli nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motociclo immatricolato come Euro 0 o Euro 1. Il contributo è di euro 500 nel caso di motocicli nuovi di fabbrica a propulsione elettrica.

Capo III

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 10.

Iniziative ammissibili a contributo

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di demolizione e nuovo acquisto o di riconversione realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, con conclusione delle pratiche di immatricolazione ed eventuale demolizione non oltre il 30 giugno 2010.

2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in regime *de minimis* in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia, per tutte le iniziative di demolizione e acquisto o di riconversione.

Art. 11.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:

a) i soggetti residenti in un comune della Regione;

b) gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in Valle d'Aosta;

c) le cooperative e le associazioni iscritte all'albo regionale delle cooperative di servizi sociali o all'albo regionale degli enti ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la Regione, con un ente locale o con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, strutture o servizi sociali per l'assistenza, la riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione di disagio;

d) le imprese individuali o le società, aventi sede in Valle d'Aosta e risultanti in attività presso il registro delle imprese, e le imprese agricole aventi sede in Valle d'Aosta, attive ma non iscritte presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio);

e) i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

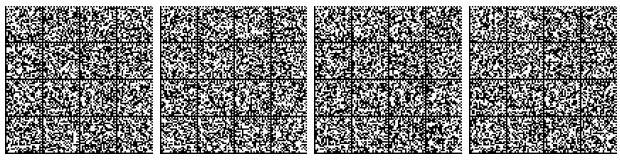

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

g) le società e le associazioni sportive dilettantistiche aventi sede in Valle d'Aosta, affiliate ad una Federazione sportiva nazionale;

h) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5).

2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche nel caso in cui l'acquisto sia effettuato dal coniuge, da un parente entro il secondo grado oppure da un familiare convivente del proprietario del veicolo demolito, a condizione che anche questi sia residente in Valle d'Aosta.

Art. 12.

Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla struttura regionale competente in materia di contingentamento, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda, corredata della seguente documentazione:

a) nel caso di demolizione e acquisto di un nuovo veicolo, copia del contratto di acquisto o di locazione finanziaria o del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico, oltre alla domanda di cancellazione per demolizione o copia del certificato di rottamazione, relativi al veicolo demolito, e alla documentazione rilasciata dal venditore attestante la tipologia, le caratteristiche tecniche e la categoria Euro del veicolo acquistato;

b) qualora il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente di cui all'art. 11, comma 2, certificato di stato di famiglia;

c) nel caso di riconversione dell'alimentazione del veicolo, copia della carta di circolazione aggiornata all'avvenuta installazione del nuovo impianto e copia della certificazione rilasciata dall'officina autorizzata all'installazione.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché la fattura di acquisto del nuovo veicolo o la ricevuta fiscale attestante l'intervento di installazione del nuovo impianto, se non disponibili all'atto della presentazione della domanda, devono essere prodotte alla struttura competente entro sei mesi dalla presentazione della medesima, pena la mancata erogazione del contributo.

3. Per il ricevimento delle domande di contributo e per lo svolgimento delle attività di comunicazione inerenti allo stato dei relativi procedimenti amministrativi, la struttura competente può avvalersi, in conformità alla normativa vigente, di soggetti esterni all'amministrazione regionale.

Art. 13.

Rinvio

1. La disciplina di ogni altro adempimento inerente al procedimento preordinato alla concessione dei contributi di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Cumulabilità

1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con qualsiasi altro contributo previsto dalla normativa statale vigente in materia di incentivi al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 1.500.000 per l'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sugli accantonamenti previsti ai seguenti punti dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi:

a) B.1.3 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese industriali ed artigiane) per 520.000 euro nell'anno 2009;

b) B.1.4 (Attuazione del piano energetico-ambientale) per euro 980.000 nell'anno 2009.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 maggio 2009.

ROLLANDIN

09R0543

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2009, n. **19.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009) e altre disposizioni di natura finanziaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 9 del 3 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009)

1. L'art. 1 della legge regionale n. 43/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. *(Indebitamento).* — 1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) è fissato per l'anno 2009 in euro 183.000.000,00.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale n. 43/2008

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 43/2008 è sostituito dal seguente:

«2. Nel triennio 2009-2011 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 43.150.000,00 con la seguente modulazione: anno 2010 euro 19.150.000,00 e anno 2011 euro 24.000.000,00.».

Art. 3.

*Inserimento degli articoli 15-*bis*, 15-*ter*, 15-*quater*, 15-*quinquies *e 15-*sexies *nella legge regionale n. 43/2008*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 43/2008 sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-*bis*. *(Programma di investimenti a favore delle Province per programmi a regia provinciale)*. — 1. Per l'anno 2009 il Programma di investimenti a favore delle Province per programmi a regia provinciale è finanziato in euro 20.000.000,00.

2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali localizzati nel territorio ligure:

a) per un importo di euro 10.000.000,00 per interventi di adeguamento della rete viaria trasferita ai sensi della legge regionale n. 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modifiche ed integrazioni;

b) per un importo di euro 5.500.000,00 per il finanziamento del Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli Interventi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 5 aprile 1994, n. 18 (Norme sulle procedure di programmazione) e successive modifiche ed integrazioni;

c) per un importo di euro 4.500.000,00 per interventi di cui alla legge regionale n. 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Una quota pari ad euro 1.000.000,00 dell'importo di cui al comma 2, lettera *a)* è anticipata alla Provincia di Savona, per i lavori urgenti di messa in sicurezza del versante franato nel mese di marzo 2009 in località Capo Noli.

Art. 15-*ter*. *(Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli Interventi)*. — 1. Il Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli Interventi 2009, di cui all'art. 15-*bis*, comma 2, lettera *b)*, è ripartito nelle seguenti quote provinciali: 31 per cento per la Provincia di Genova, 23 per cento rispettivamente per la Provincia di Imperia, per la Provincia di Savona e per la Provincia di La Spezia.

2. Il Piano degli Interventi, di cui all'art. 7 della l.r. n. 18/1994 per l'anno 2009 è disciplinato in via transitoria dal Protocollo di intesa Regione-Province, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 730 del 1° luglio 2005, e successive modificazioni e integrazioni, nelle more dell'attuazione dell'art. 46 della legge regionale n. 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni).

3. Le domande di finanziamento sono presentate alle Province dai soggetti beneficiari individuati nell'art. 5 del Protocollo d'intesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Province, avvalendosi della Commissione mista, curano l'istruttoria delle domande di finanziamento e adottano, entro i sessanta giorni successivi, gli atti relativi all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento, ai fini della formulazione della proposta al Consiglio regionale -Assemblea legislativa della Liguria.

Art. 15-*quater*. *(Programma di investimenti a favore dei Comuni)*. — 1. Per l'anno 2009 è finanziato un Programma di interventi infrastrutturali a favore dei Comuni con una dotazione di curo 9.000.000,00.

2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali articolati sulle seguenti aree:

a) Viabilità, urbanistica e opere di difesa a mare per un importo di euro 4.700.000,00;

b) Edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana per un importo di curo 1.300.000,00;

c) Tutela ambiente e parchi per un importo di euro 1.400.000,00;

d) Beni culturali e infrastrutture sportive per un importo di euro 1.600.000,00.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare e fissa la quota da destinare ai piccoli Comuni ai sensi dell'art. 46 della l.r. n. 24/2008.

4. Fermo restando l'importo massimo di cui al comma 1, sono consentite compensazioni tra gli importi previsti per area nel limite del 10 per cento della dotazione stabilita.

Art. 15-*quinquies*.*(Finanziamento straordinario per l'integrazione modale e tariffaria)*. — 1. Per l'anno 2009 è stanziato l'importo di euro 1.000.000,00 a favore del Comune di Genova per l'integrazione tariffaria tra i servizi di trasporto pubblico operanti sul territorio comunale e per l'avvio e la sperimentazione di un servizio di collegamento tra l'aeroporto internazionale Cristoforo Colombo e le stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Genova Piazza Principe.

Art. 15-*sexies*. *(Finanziamento straordinario per l'integrazione modale)*. — 1. Per l'anno 2009 è stanziato l'importo di euro 280.000.00 a favore della Provincia di Savona per garantire agli utenti del terminal crociere di Savona i collegamenti intermodali e consentire un agevole utilizzo del servizio ferroviario.».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 6 marzo 2009, n. 5 (Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento).

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:

- prelevamento di quota di euro 50.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

- iscrizione di euro 50.000,00, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 9.109 «Servizi di Igiene e Veterinaria»;

b) gli stanziamenti iscritti all'Area IX - Sanità - U.P.B. 9.209 "Investimenti in materia di Igiene e Veterinaria" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.".

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani)

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 52 della legge regionale 6/2009 è sostituita dalla seguente:

«*b)* con gli stanziamenti iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2009:

U.P.B. 2.215 «Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro»;

U.P.B. 10.101 «Fondo per le politiche sociali» (corrente);

U.P.B. 10.102 «Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza» (corrente);

U.P.B. 10.201 «Fondo per le politiche sociali» (conto capitale);

U.P.B. 10.202 «Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza» (conto capitale);

U.P.B. 11.102 «Spese per il diritto allo studio universitario».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)

1. Il comma 1 dell'art. 124 della legge regionale 18/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2009, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale mediante:

a) riduzione di euro 3.500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 18.103 «Spesa per le deleghe a Enti locali» e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 11.103 «Spese per le attività di formazione professionale»;

b) gli stanziamenti iscritti all'Area XI - Istruzione, Formazione, Lavoro - alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

11.101 «Spese per l'istruzione e il diritto allo studio»;

11.103 «Spese per le attività di formazione professionale»;

11.201 «Interventi per l'istruzione e il diritto allo studio»;

11.203 «Interventi per le attività di formazione professionale».

Art. 7.

Sostituzione delle Tabelle A e B allegate alla legge regionale n. 43/2008

1. La Tabella A «Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente» e la Tabella B «Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale», allegate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 43/2008, sono sostituite dalle seguenti:

(Omissis).

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 giugno 2009

BURLANDO

09R0582

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2009, n. **20.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 della regione Liguria (1° provvedimento)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 9 del 3 giugno 2009)*

(Omissis).

09R0583

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2009, n. **21.**

Modifiche alla legge regionale n. 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 10 del 17 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'Università degli studi di Genova.».

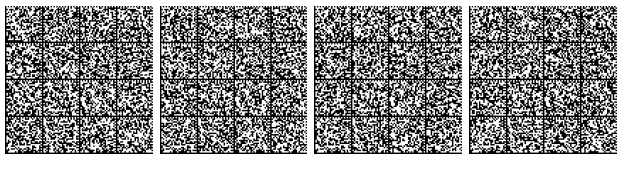

Art. 2.

Modifica all'art. 5 della l.r. n. 1/2005

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di garantire equilibrio tra le componenti ospedaliere ed universitarie, le nomine dei Direttori dei Dipartimenti ad Attività integrata e Assistenziali e dei Dipartimenti Universitari sono effettuate, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Rettore, scegliendo nell'ambito di terne di nominativi proposte dai Comitati di Dipartimento.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 giugno 2009.

BURLANDO

09R0584

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2009, n. **22.**

Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 10 del 17 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. In attesa dell'emanazione della disciplina regionale di riordino della materia, la presente legge dà attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Codice, mediante l'adeguamento della vigente legislazione regionale.

Art. 2.

Commissioni locali per il paesaggio

1. Entro il termine stabilito dall'art. 159, comma 1 del Codice, i comuni e le province istituiscono, ai sensi dell'art. 148 del Codice, singolarmente o preferibilmente in forma associata, Commissioni locali per il paesaggio costituenti organi di supporto tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio e idonee a garantire il requisito di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, a norma dell'art. 146, comma 6, del Codice.

2. Le Commissioni esprimono pareri obbligatori in relazione ai procedimenti:

a) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata;

b) di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio o di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del Codice;

c) di rilascio di pareri nell'ambito dell'*iter* di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici;

d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 150 del Codice;

e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 del Codice.

3. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da almeno tre e non più di cinque membri scelti dal comune e dalla provincia tra gli iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modifiche e integrazioni, ovvero tra soggetti dotati di documentata, qualificata professionalità o specializzazione nella materia del paesaggio. Il responsabile del procedimento comunale e provinciale partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore.

4. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rinominati per una sola volta.

5. Le sedute della Commissione del paesaggio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Nella prima seduta la Commissione elegge il Presidente fra i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I comuni e le province possono, con proprio regolamento, stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento delle Commissioni.

7. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli componenti. Ogni variazione alla composizione della Commissione è comunicata alla Regione.

Art. 3.

Differenziazione tra i responsabili dei procedimenti in materia paesaggistica ed i responsabili dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

1. In attuazione dell'art. 146, comma 6, del Codice, i comuni e le province, entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, individuano un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, anche facendo ricorso a forme associative con i comuni contermini od altri enti pubblici, ai sensi delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni.

2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Regione copia degli atti da cui risulti l'assolvimento del requisito di differenziazione a norma del comma 1 e a comunicare ogni variazione successiva alla Regione.

Art. 4.

Verifica degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3. Decadenza dall'esercizio delle funzioni subdelegate e riparto delle competenze inerenti le funzioni autorizzatorie.

1. Entro il termine di cui all'art. 159, comma 1, del Codice, la Regione provvede alla verifica dell'attuazione da parte dei comuni e delle province degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, al fine di accertare la rispondenza ai requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6, del Codice per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie súbdelegate ed approva, con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento Pianificazione territoriale, l'elenco degli enti locali riconosciuti idonei a proseguire l'esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate e di quelli riconosciuti non idonei.

2. Tale elenco è notificato al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché ai competenti uffici periferici ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. L'elenco è aggiornato con le medesime modalità a seguito delle variazioni intervenute relativamente ai suddetti requisiti

3. Ove i comuni e le province non provvedano ad attuare gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3 entro il termine di cui al comma 1, si verifica l'automatica ed immediata decadenza dell'esercizio delle

funzioni subdelegate in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di cui alle disposizioni della legge regionale n. 18 marzo 1980, n. 15 (Subdelega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino) e della l.r. 20/1991 e successive modifiche e integrazioni, con conseguente nuovo riparto di competenze come di seguito indicato:

a) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie già subdelegate alla provincia inadempiente;

b) conferimento alla provincia, che abbia attuato gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, delle funzioni autorizzatorie già subdelegate ai comuni inadempienti;

c) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie già subdelegate ai comuni inadempienti nel caso di cui alla lettera *b)* qualora la provincia sia inadempiente.

Art. 5.

Riacquisizione dell'esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate

1. I comuni e le province che successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 159, comma 1, del Codice attuino gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3, riacquisiscono le funzioni autorizzatorie ad essi subdelegate in base alla vigente legislazione regionale in materia di paesaggio, a decorrere dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della modifica dell'elenco di cui all'art. 4.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Le Commissioni edilizie integrate di cui all'art. 2 della l.r. n. 15/1980 e successive modifiche e integrazioni e le Commissioni provinciali di lavoro di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 20/1991 e successive modifiche e integrazioni continuano ad operare fino alla data di insediamento delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 2 e, comunque, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 159, comma 1, del Codice.

Art. 7.

Abrogazione di norme e sostituzioni

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'art. 2 della legge regionale 15/1980 e successive modifiche e integrazioni;

b) l'art. 4 della legge regionale 20/1991 e successive modifiche e integrazioni;

c) la legge regionale n. 15 novembre 1983, n. 39 (Composizione e funzionamento delle Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497).

2. I riferimenti alla Commissione edilizia integrata contenuti nella vigente legislazione regionale sono da intendersi relativi alla Commissione locale per il paesaggio.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 giugno 2009

BURLANDO

09R0585

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2009, n. **23.**

Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 10 del 17 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi

1. La presente legge, in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), di seguito denominata «legge statale», nonché in conformità con quanto previsto in materia dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, disciplina l'attività professionale di acconciatore, formula i criteri generali per le iniziative di formazione professionale e detta disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.

2. La presente legge si applica a tutte le imprese, che svolgono l'attività di acconciatore, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

Art. 2.

Esercizio dell'attività di acconciatore

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, così come definita dall'art. 2, comma 1, della legge statale, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge medesima ed è soggetto alla dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente.

2. L'attività professionale di acconciatore è esercitata in forma di impresa, ai sensi delle norme vigenti. I soggetti che intendono svolgere l'attività di acconciatore in forma di impresa artigiana sono tenuti ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato).

3. Per ogni sede dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al comma 1.

4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati.

5. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente. È ammessa la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. È altresì ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

7. È ammessa la vendita o comunque la cessione alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso non trovano applicazione,

ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge statale, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni contenute nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.

Oltre ai trattamenti e ai servizi indicati all'art. 2, comma 1, della legge statale, le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie.

Art. 3.

Competenze delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato

1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui all'art. 8 della l.r. n. 3/2003, fatte salve le funzioni ad esse attribuite dalla stessa legge, provvedono:

a) all'accertamento delle condizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge statale, ai fini della partecipazione all'esame tecnico-pratico di cui allo stesso comma;

b) all'accertamento delle esperienze professionali maturate dai soggetti in possesso della qualifica di barbiere che chiedono di ottenere l'abilitazione professionale e il riconoscimento della qualifica di acconciatore ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera *a)*, della legge statale;

c) all'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai corsi di riqualificazione professionale di cui all'art. 6, comma 5, lettera *b)*, della legge statale e per l'ammissione all'esame di cui alla lettera *c)* dello stesso comma;

d) alla formulazione, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del parere obbligatorio ai fini dell'emanazione del provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore.

Art. 4.

Abilitazione professionale

1. L'abilitazione professionale di acconciatore si consegue tramite il superamento di un apposito esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Regione, che può avvalersi di enti od organismi autonomi o strumentali per l'organizzazione e la gestione dei corsi e degli esami.

3. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge statale e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce:

a) i contenuti dei programmi dei corsi, la programmazione e l'organizzazione degli esami, compresa la composizione della commissione d'esame;

b) gli standard professionali e formativi per il conseguimento dell'abilitazione professionale di acconciatore.

Art. 5.

Incentivi per lo sviluppo del settore

1. La Regione favorisce lo sviluppo del settore dell'acconciatura e, in particolare, persegue le finalità previste dall'art. 4, comma 3, della legge statale.

2. Al fine di migliorare la qualità dei servizi all'utenza in ambiti territoriali svantaggiati, la Regione istituisce un fondo cui possono accedere le imprese che svolgono l'attività di acconciatore ubicate nei comuni non costieri di minore consistenza demografica.

3. Il fondo di cui al comma 2 opera sotto forma di prestiti rimborsabili, a fronte di spese per beni materiali e immateriali. I criteri, le modalità ed i termini per la concessione delle agevolazioni sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali e nel rispetto del regime *«de minimis»* di cui alla vigente normativa comunitaria.

Art. 6.

Dichiarazione di inizio attività

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui all'art. 2, comma 2, della legge statale è sostituita, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.l. 7/2007, convertito dalla 1. 40/2007, dalla dichiarazione di inizio attività da presentare, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, allo Sportello Unico del Comune, laddove esistente, o al Comune territorialmente competente, unitamente alla documentazione attestante il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore e la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Nel locale destinato all'attività l'esercente è tenuto a esporre copia della dichiarazione di inizio attività munita del timbro di protocollo del Comune competente. Nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell'esercente ovvero nei luoghi di cui all'art. 2, comma 5, il titolare o il personale appositamente incaricato è tenuto a recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività.

Art. 7.

Sospensione, trasferimento e cessazione dell'attività

1. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione al Comune territorialmente competente. Eventuali proroghe possono essere richieste al Comune solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con regolamento comunale.

2. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante deve essere in possesso dell'abilitazione ed è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione di inizio di attività.

3. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.

4. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione stessa.

Art. 8.

Regolamento comunale

1. I comuni, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti che prevedono in particolare:

a) i procedimenti relativi alle modificazioni inerenti l'attività dell'impresa comunicate al Comune ai sensi dell'art. 7, nonché i pro-

cedimenti relativi ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività emanati ai sensi dell'art. 10;

b) i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati per l'esercizio dell'attività di acconciatore;

c) le destinazioni d'uso dei locali;

d) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di acconciatore, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;

e) le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti;

f) la disciplina degli orari, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura;

g) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Art. 9.

Funzioni di vigilanza e sanzionatorie

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanità delle Aziende Sanitarie Locali.

2. Le funzioni relative all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore in violazione delle modalità o in assenza di uno o più requisiti previsti dalla presente legge o dalla legge statale sono delegate ai comuni e ad essi spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni sono irrogate nella misura di cui all'art. 5 della legge statale e secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio dell'attività di acconciatore ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e ne dà comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

3. Qualora l'attività di acconciatore sia svolta in assenza dell'abilitazione professionale o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività, ovvero sia svolta in contrasto con altre disposizioni della presente legge o della legge statale il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 è emanato previo parere obbligatorio della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota di euro 500.000,00 in termini di competenza dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

b) iscrizione in termini di competenza di euro 500.000,00 nel bilancio per l'anno finanziario 2009 nell'Area XIV "Industria e Piccola e media Impresa" all'U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 12.

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge statale, la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), la legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini) e la legge 29 ottobre 1984, n. 735 (Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri), in quanto compatibili con la legge statale, continuano a trovare applicazione fino alla data di approvazione della delibera di Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 3.

2. I corsi di qualificazione in itinere alla data di cui al comma 1, continuano fino alla chiusura dell'anno formativo. I soggetti che hanno completato il primo anno di tali corsi, sono ammessi di diritto al secondo anno del corso di qualificazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ed i soggetti che hanno completato il secondo anno dei suddetti corsi possono optare per il corso di specializzazione ovvero per il periodo di inserimento previsti dalla medesima lettera.

3. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data di entrata in vigore della legge statale e che intendano ottenere l'abilitazione professionale di acconciatore sono tenuti, in alternativa:

a) a frequentare il corso di riqualificazione professionale di cui all'art. 6, comma 5, lettera *b)*, della legge statale;

b) a sostenere l'esame di cui all'art. 4, comma 1.

4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 3 della legge statale.

5. Fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui all'art. 8, comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme vigenti, ferma restando la disapplicazione immediata dei vincoli concernenti il rispetto di distanze minime o di parametri numerici riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ovvero il rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la delibera di cui al comma 1 in cui stabilisce, altresì, i contenuti e l'organizzazione dell'apposito corso di riqualificazione professionale di cui all'art. 6, comma 5, lettera *b)*, della legge statale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 giugno 2009

BURLANDO

09R0586

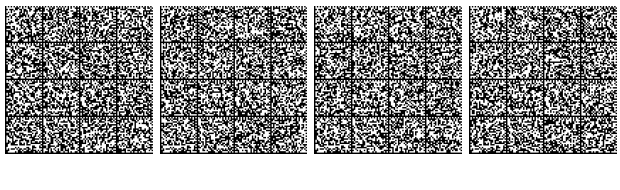

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. **9.**

Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici

1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio dove l'esercizio del commercio è sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell'ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale.

2. I comuni tutelano l'identità dei luoghi urbani di pregio anche tramite la valorizzazione delle attività commerciali storicamente presenti nell'area. A tal fine i comuni possono individuare, nelle zone di cui al comma 1, le attività commerciali espressione delle tipicità locali per valorizzarne le caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui si sono sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 22/2000 in materia di vendite straordinarie e di orari degli esercizi commerciali

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 5 è inserito il seguente: «Art. 5.1 (Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie). — 1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.»;

b) alla lettera *b)* del comma 5 dell'art. 5-*bis* le parole «dei mesi di maggio, agosto e» sono sostituite dalle parole «di uno dei mesi di maggio, agosto o»;

c) alla lettera *d)* del comma 5 dell'art. 5*bis* la parola «tre» è sostituita con la parola «cinque»;

d) al comma 8 dell'art. 5-*bis* le parole «e previo accordo unanime dello stesso con le organizzazioni di cui al comma 1» sono sostituite con le parole «e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente alle organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo a livello provinciale, con quella più rappresentativa a livello regionale.»;

e) dopo il comma 8 dell'art. 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Il comune può autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui all'art. 4-*bis* della 1egge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), un incremento di giornate di apertura domenicale e festiva delle attività commerciali ulteriore rispetto a quello di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale interessate dal distretto.»;

«8-*ter*. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui ai commi 8 e 8-*bis*, tengono conto in particolare degli impegni assunti dalle imprese commerciali interessate per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del livello occupazionale.»;

f) dopo il comma 9 dell'art. 5-*bis* è inserito il seguente: «9-*bis*. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni in cui si svolgono i mercati domenicali o festivi a valenza storica o di particolare pregio di cui all'art. 3 *bis* della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche), è consentita l'apertura al pubblico degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e agli orari in cui si svolgono tali mercati.»;

g) alla lettera *b)* del comma 10 dell'art. 5-*bis* le parole «o turistica» sono soppresse;

h) dopo il comma 11 dell'art. 5-*bis* è inserito il seguente: «11-*bis*. Salvo che non cadano nella giornata di sabato, nel caso di deroga ad una o più delle festività di cui al comma 11, le stesse sono computate tra quelle di cui al comma 5, lettera *d)*.»;

i) la lettera *d)* del comma 13 dell'art. 5-*bis* è sostituita dalla seguente: «*d)* esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;»,

j) dopo il comma 2 dell'art. 5-*ter* è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 5-*bis*, commi 2, 3, 4 e 12 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.» .

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 15/2000 in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-*bis* dell'art. 3 le parole «all'art. 4-ter» sono sostituite con le parole «all'art. 8, comma 4-*ter*. »;

b) il comma 6 dell'art. 7 è sostituito dal seguente: «6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto sub-ingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.» ;

c) dopo il comma 4-*ter* dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti:

«4-*quater*. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'art. 2, comma 6-*quater*, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.»;

«4-*quinquies*. Le sanzioni di cui al comma 4-*quater* si applicano a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.»

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 14/1999 in materia di commercio, in attuazione del d.lgs. 114/1998)

1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia, di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma

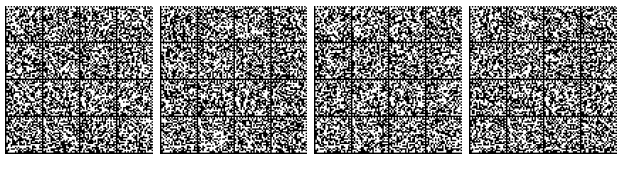

dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3; al comma 2 dell'art. 3; ai commi 1 e 2 dell'art.o 4; ai commi 5 e 8 dell'art. 14, la parola «triennale» è sostituita dalla parola «pluriennale»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente: «*2-bis*. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull'attuazione del programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale.»;

c) dopo l'art. 4 è inserito il seguente: «Art. 4-*bis* (Distretti del commercio). — 1. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi quali ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. L'ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento. » ;

d) dopo il comma 16-*quinquies* dell'art. 5 è aggiunto il seguente: «16-*sexies*. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BURL) di un avviso contenente gli elementi identificativi dell'insediamento commerciale autorizzato, nonché la data della seduta della conferenza di servizi che ha deliberato l'accoglimento della domanda.»;

e) dopo l'art. 5 è inserito il seguente: «Art. 5-*bis* (Autorizzazioni non attivate). — L'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività commerciale entro due anni dal rilascio.

In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal titolare medesimo, il comune può prorogare l'autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

Entro il termine di cui al comma 2 può essere richiesta, al comune territorialmente competente, ulteriore proroga dell'autorizzazione, previo parere positivo della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 5.

La conferenza di cui al comma 3 verifica l'adeguatezza delle condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell'insediamento commerciale già autorizzato al contesto socio-economico, ambientale, infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una eventuale riformulazione delle stesse, qualora non più attuali.» .

Art. 5.

Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici

1. Per l'avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici resta fermo l'obbligo della dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all'art. 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia); le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla ASL territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della DIAP relativa all'avvio della attività o di autorizzazioni precedentemente ottenute.

2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore); le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

Art. 6.

Procedure telematiche

1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del monito-raggio delle attività commerciali i comuni, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale, adottano per l'espletamento delle procedure amministrative inerenti le attività commerciali, la procedura telematica definita dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 1/2007 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 7.

Norma transitoria

1. I commi 3 e 4 dell'art. 5-*bis* della legge regionale n. 14/99, come introdotti dall'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, si applicano anche alle autorizzazioni per grande struttura di vendita oggetto di proroga alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scadere della proroga medesima.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 29 giugno 2009

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/845 del 23 giugno 2009

09R0587

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. **10.**

Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», in materia di certificazione energetica

1. Alla legge regionale n. 24/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'art. 9 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Al fine di favorire un accesso unico ai cittadini per la documentazione catastale ed il certificato energetico e la conoscenza della qualità, sotto il profilo energetico, del patrimonio edilizio, la Giunta regionale sviluppa un sistema informativo collegato con il catasto urbano in modo da fornire informazioni sulle prestazioni energetiche delle unità immobiliari soggette a certificazione energetica e favorire il controllo sulla corretta applicazione della disciplina regionale per l'efficienza energetica in edilizia.»;

b) alla fine del comma 3 dell'art. 25 aggiungere il seguente periodo: «L'iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione.»;

c) dopo il comma 4 dell'art. 25 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. L'attestato di certificazione energetica, redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, è rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L'attestato di certificazione relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, all'atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.

4-*ter*. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, e in ogni caso a decorrere dall'1° luglio 2010, l'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4-*bis* è consegnato dal proprietario al conduttore all'atto della stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all'originale.

4-*quater*. Nel caso di contratti servizio energia e servizio energia plus, definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), relativi a edifici pubblici e privati e nel caso di contratti per la gestione degli impianti termici degli edifici pubblici, il contraente o l'aggiudicatario consegna al proprietario dell'edificio l'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4-*bis* entro sei mesi dalla stipulazione o dal rinnovo del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l'obbligo di allegazione o di consegna dell'attestato di certificazione energetica, secondo quanto indicato ai commi 4-*bis* e 4-*ter*, il proprietario o il locatore è tenuto ad adempiere al proprio obbligo anche qualora non siano decorsi i termini sopra previsti per la consegna dell'attestato stesso, da parte dell'aggiudicatario del contratto di servizio energia e servizio energia plus o del contraente, al proprietario dell'immobile.»,

d) dopo il comma 1 dell'art. 27 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera *d)*, e 28, comma 1, lettera *c)*, della 1egge regionale n. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.»;

e) dopo il comma 3 dell'art. 27 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'art. 9, comma 1-*bis*, incorre nella sanzione amministrativa da 50,00 a € 300,00.»;

f) dopo il comma 17 dell'art. 27 sono aggiunti i seguenti:

«17-*bis*. Il soggetto certificatore accreditato che redige l'attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalità individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 9, comma l, lettera *a)*, e 25, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di € 10 mila. In ogni caso, l'attestato di certificazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità stabilite dalla Giunta regionale è inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale.

17-*ter*. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio incorre nella sanzione amministrativa da € 2 mila a € 10 mila. La sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni.

17-*quater*. Il direttore dei lavori che realizza l'intervento in difformità dalla prestazione energetica indicata nel relativo titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 15 mila. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformità comporta prestazioni energetiche inferiori ai requisiti minimi stabiliti in attuazione degli articoli 9 e 25, la sanzione è raddoppiata e il comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

17-*quinquies*. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 25, comma 4-*bis*, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila.

17-*sexies*. Il locatore che, a decorrere dal 1° luglio 2010, non ottempera all'obbligo di cui all'art. 25, comma 4-*ter*, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila.

17-*septies*. L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 25, comma 4-*quater*, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 17-*quinquies* e 17-*sexies*, qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna dell'attestato di certificazione energetica.

17-*octies*. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione per sei mesi dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità comporta la cancellazione dall'elenco regionale per due anni, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l'accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.

17-*nonies*. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1-*bis* e 3-*bis* competono all'ente locale di cui al comma 1-*bis*. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17-*bis*, 17-*quinquies* e 17-*sexies* competono alla Regione, che esercita tali funzioni tramite Cestec S.p.A., in conformità all'art. 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia e secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3-*bis*, della 1egge regionale n. 26/2003. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17-*ter*, 17-*quater* e 17-*septies* competono ai

comuni. Al fine di consentire il controllo sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell'attestato di certificazione energetica, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all'organismo regionale di accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto del contratto esclude la necessità della certificazione energetica.

17-*decies*. Gli obblighi di cui all'art. 25, comma 4-*bis*, non si applicano in caso di alienazione, a qualsiasi titolo, finalizzata alla demolizione per la realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità. Non si applicano inoltre nei casi di delocalizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi aeroportuali.».

Art. 2.

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 24/2006 in materia di contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti

1. Alla 1egge regionale n. 24/2006 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'art. 6 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. La Regione promuove inoltre la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica, per il trattamento delle deiezioni animali al fine della produzione energetica, della estrazione di biocombustibili e della riduzione delle emissioni azotate in atmosfera, anche mediante la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali.»;

b) dopo l'art. 7 è inserito il seguente: «Art. 7-*bis* (*Potere sostitutivo della Regione*). 1 — La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con riferimento specifico alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario *ad acta* o provvede direttamente al compimento dell'atto.

3. Il commissario *ad acta* è nominato per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

4. Le spese relative all'attività del commissario di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente.»;

c) l'art. 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Sistemi geotermici a bassa entalpia). — 1. La Regione promuove l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l'adozione di procedure semplificate per l'installazione e la gestione di sonde geotermiche.

2. L'installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua è libera, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. L'installazione di sonde geotermiche al di sotto dei limiti di profondità di cui al comma 5, lettera *c)*, è soggetta ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il proprietario, prima dell'inizio dei lavori, deve registrare l'impianto in apposita banca dati regionale.

5. La Giunta regionale disciplina con regolamento:

a) le modalità tecnico-operative per l'installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;

b) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l'autorizzazione per l'installazione di sonde geotermiche;

c) le profondità di perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione provinciale;

d) i criteri per assicurare il rispetto dell'ambiente;

e) i requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione impiantistica delle sonde geotermiche, nonché i controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualità;

f) le caratteristiche della banca dati degli impianti di cui al comma 4, e le relative modalità di gestione, nonché l'attività di monitoraggio, a cura della Regione, dei dati periodicamente trasmessi dalle province;

g) le modalità di vigilanza da parte delle province sulle installazioni realizzate;

h) i criteri e le modalità per l'adozione di procedure semplificate ai sensi del comma 1.

6. Le province provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

7. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la redazione della carta geoenergetica regionale in base a modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi.

8. Le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio della autorizzazione per le piccole utilizzazioni locali di risorse geotermiche di cui agli articoli 1, comma 6, e 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).

9. La Regione attua forme di coordinamento con lo Stato per valutare l'utilizzo a fini geotermici dei pozzi di ricerca di idrocarburi risultati sterili e dei pozzi di coltivazione esauriti.»;

d) dopo l'art. 12 è inserito il seguente: «Art. 12-*bis* (*Ulteriori misure di contenimento dell'inquinamento derivante da combustioni*). — 1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa di settore vigente, determina con apposito atto, adottato previa informazione alla competente commissione consiliare, le misure di limitazione alla combustione all'aperto e ne definisce le modalità di attuazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:

a) stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche;

b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti provenienti dalle attività considerate.

2. Le province e i comuni provvedono ai controlli relativi all'applicazione delle misure di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 182 del d.lgs. 152/2006.

3. È comunque consentita la possibilità di combustione all'aperto degli scarti di potatura dei vigneti nelle zone terrazzate alpine e prealpine nonché dei residui della manutenzione dei boschi nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria.»;

e) dopo il comma 6 dell'art. 13 è inserito il seguente: «6-*bis*. Al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell'ambiente, nonché per prevenire infrazioni comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, è consentito, tenuto conto dello stato di qualità dell'aria e al fine di irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art. 27, effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, adottate dalla Regione ai sensi del presente articolo e dell'art. 22, anche mediante impianti di rilevazione elettronica, previa intesa con i competenti organi statali e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.»;

f) al comma 1 dell'art. 20 è aggiunta in fine la seguente lettera: «*c-bis*) l'utilizzo di tecnologie volte al recupero energetico, all'estrazione di biocombustibili e alla riduzione delle emissioni azotate provenienti dalle deiezioni animali.»;

g) dopo il Capo III del Titolo II è inserito il seguente:

CAPO III BIS

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO

«Art. 21-*bis* (*Progetti sperimentali per la cattura ed il confinamento dell'anidride carbonica e relativi impianti pilota*). — 1. La Regione, in attuazione dell'art. 6, comma 3-*bis*, approva il programma delle ricerche e sperimentazioni in tema di cattura e confinamento dell'anidride carbonica, comprensivo delle eventuali localizzazioni impiantistiche di prova.

2. Ferma restando l'applicazione della vigente normativa in materia ambientale, di governo e tutela del territorio, la Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 1 e in conformità alle politiche comunitarie e ai programmi nazionali, può autorizzare la realizzazione di impianti pilota, comprensivi delle opere di perforazione di pozzi di iniezione e di monitoraggio e delle opere infrastrutturali connesse, per la sperimentazione di tecnologie di qualità mirate alla cattura e allo stoccaggio dell'anidride carbonica nel sottosuolo. Il provvedimento autorizzativo stabilisce le cautele per la tutela dell'ambiente e della sicurezza nelle fasi di studio e sperimentazione operativa.»;

h) dopo il comma 3 dell'art. 24 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell'ambito della categoria E 1 individuata all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli

impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.».

i) al comma 4 dell'art. 24 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 1, 2 e 3 bis»;

j) dopo il comma 3-*bis* dell'art. 27, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera *e)*, sono aggiunti i seguenti:

«3-*ter*. La mancata registrazione entro il termine di cui all'art. 10, comma 4, o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10 mila.

3-*quater*. L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.»;

k) dopo il comma 13 dell'art. 27 è aggiunto il seguente: «13-*bis*. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 3-*bis*, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.»;

l) dopo il comma 14 dell'art. 27 è aggiunto il seguente: «14-*bis*. L'inosservanza delle misure di limitazione alla combustione all'aperto di cui all'art. 12-*bis* comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.»;

m) dopo il comma 18 dell'art. 27 è aggiunto il seguente: «18-*bis*. Ove l'accertamento delle violazioni di cui al comma 11 sia effettuato da organo dipendente dallo Stato, spetta al comune nel cui territorio è stata accertata la violazione ricevere il rapporto, emanare l'ordinanza-ingiunzione, procedere in ordine ad eventuali ricorsi ed introitare i relativi proventi.»;

n) il comma 9 dell'art. 30 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»

1. Alla 1egge regionale n. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 7, dopo le parole «I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi,» sono aggiunte le parole «ai sensi dell'art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008),» e dopo le parole «secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59),» sono aggiunte le parole «e in base a linee guida adottate dalla Giunta regionale, integrative degli schemi predisposti a livello nazionale, al solo scopo di assicurare agli utenti un livello di tutela più elevato nella fruizione del servizio,»;

b) alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 16 le parole «ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'art.17» sono soppresse;

c) dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 16 è aggiunta la seguente: «*b-bis*) la funzione amministrativa in materia di gestione post-operativa delle discariche cessate, già autorizzate o da autorizzare;»;

d) la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 16 è abrogata;

e) dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 17 sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) l'approvazione di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti. Ai fini della presente legge sono «impianti a carattere innovativo» quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall'art. 211 del decreto legislativo n. 152/2006, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto legislativo n. 59/2005, allegato I, punto 5. I criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l'innovatività degli impianti sono determinati con decreto dirigenziale nell'ambito della direzione generale regionale competente in materia di rifiuti, soggetto a pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

c-ter) l'approvazione di impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore adottati per la definitiva risoluzione di problematiche ambientali esistenti, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del decreto legislativo n. 152/2006 e del decreto legislativo n. 59/2005, allegato I, punto 5;»;

f) la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 17 è abrogata;

g) dopo il comma l dell'art. 17 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate a recuperare porzioni di territorio occupate da discariche, pubbliche o private, cessate o in post-gestione.»,

h) il comma 3 dell'art. 18 è sostituito dal seguente: «3. In materia di rifiuti la Giunta regionale, sentite l'ARPA e le province, individua le modalità di raccolta dei dati relativi alle infrastrutture e alla loro gestione attraverso l'applicativo web predisposto dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento.»;

i) l'art. 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). — 1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, la Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n.152/2006 e delle ulteriori disposizioni statali in materia, incentiva ed agevola l'iniziativa dei soggetti interessati non responsabili dell'inquinamento e determina le modalità di esercizio delle sue competenze in materia.

2. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente su aree in proprietà pubblica ovvero di attivazione degli stessi ad iniziativa pubblica, di cui all'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi quelli per l'esproprio delle aree da bonificare, ed il ristoro delle spese preliminari a qualsiasi titolo sostenute dall'autorità amministrativa competente sono integralmente imputati al soggetto affidatario. Per tutte le procedure ed attività di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi, con apposita convenzione, delle società e degli enti facenti parte del sistema regionale, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), come modificato dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e ai sensi della 1egge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-*ter* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007).

3. Al fine di garantire al soggetto affidatario di cui al comma 2 il recupero dei costi, nonché il congruo utile d'impresa, lo stesso dispone delle aree bonificate, ad esso cedute in proprietà ovvero in concessione pluriennale da parte dell'autorità amministrativa competente, utilizzandole in proprio o cedendole a terzi, secondo le disposizioni di cui all'art.18 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale). Per tali finalità, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 179/2002, il regolamento di cui al comma 13 disciplina le relative procedure applicative, secondo modalità che, garantendo l'attuazione

degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente del sito, sono indirizzate alla massima contestualità dell'approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della connessa proposta di riqualificazione delle aree interessate. A fini di semplificazione amministrativa è ammesso il ricorso ad accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), per l'approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della proposta urbanistica di riqualificazione del sito; nell'ambito della procedura di accordo sono espletate, anche agli effetti dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, le procedure e le istruttorie necessarie alla completa approvazione del programma di interventi.

4. Al fine di assicurare la sollecita attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione del sito, le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri necessari sono formulati e depositati agli atti con procedura d'urgenza con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3. Per agevolare la sostenibilità economica degli interventi, l'acquisizione di atti occorrenti a qualsiasi titolo per l'approvazione ed attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione è esente dall'obbligo di corrispondere oneri finanziari a favore della Regione, nonché dei comuni e delle province interessate, ove ciò sia compatibile con la normativa statale vigente.

5. Gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente costituiscono opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 44 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). In deroga al disposto di cui all'art. 45 della medesima legge regionale, dette opere, esclusivamente se insistenti nei siti di interesse nazionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), ed eseguite da soggetti affidatari di cui al comma 2, ovvero da soggetti a questi equiparati o comunque a tal fine indicati dal presente articolo, sono da considerare a scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento del relativo ammontare, salva la facoltà, per i comuni, di ammettere lo scomputo, in considerazione della rilevanza della bonifica, anche per quote ulteriori. Qualora le opere connesse al recupero socioeconomico e territoriale delle aree oggetto di bonifica siano realizzate in comuni diversi da quello ove si trova il sito contaminato lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria non si applica.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, si applicano nei casi in cui l'iniziativa di bonifica o di messa in sicurezza permanente sia assunta direttamente, senza previo esperimento delle procedure di cui al comma 2, da soggetti interessati non responsabili della contaminazione, ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo n. 152/2006; le agevolazioni ed incentivazioni finanziarie di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai medesimi soggetti interessati non responsabili qualora dimostrino di non aver avuto conoscenza, all'atto dell'acquisizione in disponibilità delle aree, della situazione di contaminazione, ovvero per i quali l'obbligo di bonifica sia comunque sopravvenuto, in relazione a modifiche normative, all'acquisizione in disponibilità delle aree.

7. Le agevolazioni ed incentivazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano integralmente in favore del soggetto interessato che acquisisce la proprietà delle aree nell'ambito di procedure disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e normative assimilabili, ovvero nell'ambito di procedure giudiziali di esecuzione.

8. I comuni competenti, fatte salve le procedure d'urgenza di cui agli interventi previsti dall'art. 240, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 152/2006, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui al comma 2, procedono d'ufficio a realizzare le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza permanente di cui all'art. 250 del decreto legislativo n. 152/2006. La Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese, secondo le priorità indicate nella pianificazione regionale di bonifica dei siti inquinati.

9. I comuni nel cui territorio sono presenti siti contaminati riservano una quota, fino al 20 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, limite massimo da applicarsi esclusivamente nel caso di siti di interesse nazionale, determinata con riguardo ai permessi di costruire rilasciati ed alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a ,titolo oneroso, accantonando tale quota ogni anno in apposito fondo vincolato, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato agli interventi di cui al comma 1 ed alle spese per le relative procedure. Tale fondo è svincolato, e le relative somme possono essere utilizzate per altre finalità, all'atto di individuazione del soggetto affidatario di cui al comma 2 ovvero, in caso di iniziativa privata diretta, alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di progetto di bonifica o messa in sicurezza, accompagnata da congrue garanzie fideiussorie. In caso di comuni nel cui territorio sia presente una pluralità di siti contaminati, lo svincolo è effettuato in misura proporzionale all'incidenza del sito, oggetto dell'intervento da parte del soggetto interessato, rispetto al totale dei siti contaminati presenti sul territorio comunale. L'obbligo di accantonamento degli oneri in capo ai comuni decorre dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione di Giunta regionale di adozione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, con la quale, in particolare, sono fissati i criteri di determinazione della misura minima del fondo, tenuto conto della eventuale presenza di siti di interesse nazionale di cui alla legge n. 426/1998, del numero dei siti da bonificare presenti sul territorio, dei costi prevedibili degli interventi, dell'ammontare medio annuale delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, nonché delle eventuali possibilità di svincolo anticipato del fondo per i casi straordinari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai piccoli comuni aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, di cui all'art. 2, legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), fatta eccezione per quelli ove sono presenti siti di interesse nazionale.

10. I collaudi relativi alla bonifica dei siti contaminati, qualora gli interventi di bonifica abbiano ricevuto copertura finanziaria pubblica, sono effettuati da tecnici iscritti all'albo regionale dei collaudatori di cui all'art. 32 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale).

11. L'elenco dei siti contaminati compresi nell'anagrafe regionale di cui all'art. 251 del decreto legislativo n. 152/2006 è periodicamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. I comuni inseriscono nel certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate la qualifica di sito contaminato, derivante dall'inclusione nell'anagrafe regionale.

12. Sono escluse dall'ambito di applicazione dei criteri di localizzazione di cui all'art. 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Nonne in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa. Tale messa in sicurezza permanente deve essere realizzata secondo i criteri e le modalità previste dal decreto legislativo n. 36/2003 e dal decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e s.m.i. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

13. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo si applica il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni tali per la bonifica di siti inquinati), in quanto compatibile con la presente legge.

14. Agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, eseguiti dai responsabili dell'inquinamento, si applica il comma 12 del presente articolo.

15. Per i soli siti di interesse nazionale di cui alla legge n. 426/1998, qualora le attività di bonifica, riqualificazione ambientale e recupero socio-economico-territoriale delle relative aree avvengano nell'ambito di accordi di programma di cui alla legge regionale n. 2/2003 che prevedano la realizzazione di grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»), è ammessa, previa specifica valutazione relativa alla compatibilità commerciale, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale, la rilocalizzazione,

anche parziale, sull'intero territorio regionale della struttura di rendita autorizzata, anche se non attiva, nei casi e con le modalità stabilite dalla Guarita regionale.»;

j) il comma 1 dell'art. 23 è sostituito dal seguente: «1. Le province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:

a) raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani non inferiore alle seguenti percentuali di rifiuti prodotti:

1) almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2009;

2) almeno il 60 per cento entro il 31 dicembre 2011;

b) entro il 2010:

1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60 per cento in peso dei rifiuti prodotti; il 40 per cento in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;

2) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60 per cento;

3) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul procapite, avviate a smaltimento in discarica pari ad almeno il 20 per cento rispetto a quelle avviate nel 2005.»;

k) al comma 3 dell'art. 23 le parole «tributo speciale cui è soggetto il deposito in discarica» sono sostituite dalle seguenti: «tributo speciale per il deposito in discarica»;

l) alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 25, dopo le parole «vendita dell'energia elettrica», sono aggiunte le seguenti: «, dell'energia termica»;

m) alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 25 dopo le parole «risparmio energetico» sono aggiunte le parole «e uso razionale dell'energia» e dopo la parola «cogenerazione» sono aggiunte le parole «e della trigenerazione»;

n) dopo la lettera *i)* del comma 1 dell'art. 29, è aggiunta la seguente: «*i-bis*) l'adozione di linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera *e-bis*), finalizzate a semplificare ed armonizzare sul territorio regionale le procedure amministrative di autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»,

o) dopo il comma 3 dell'art. 33-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini della presente legge, per riscaldamento urbano o teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o più centrali, a una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacità del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l'accesso al sistema medesimo. L'universalità della prestazione, per quanto attiene al teleriscaldamento, si riferisce all'ambito territoriale interessato dalla diffusione delle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia termica.

3-*ter*. Per le finalità di cui all'art. 26, comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:

a) l'ambito tariffario di riferimento per il servizio di teleriscaldamento destinato agli immobili di civile abitazione e le modalità per la rendicontazione dei costi del servizio medesimo;

b) i parametri per l'individuazione dei sistemi di teleriscaldamento a basso fattore di energia primaria e le linee guida per l'adeguamento, ove compatibile con i criteri di economicità e di continuità del servizio, delle infrastrutture in esercizio.

3-*quater*. Gli erogatori del servizio di teleriscaldamento trasmettono al Garante dei servizi di cui all'art. 3 e all'osservatorio risorse e servizi di cui all'art. 4, per la verifica del rispetto di quanto stabilito al comma 3-*ter*, i criteri di formazione del prezzo di vendita dell'energia termica per l'anno in corso, corredati dai relativi conteggi, e il bilancio aziendale relativo alla quota di teleriscaldamento dell'anno precedente. Tale adempimento è compiuto annualmente:

a) centoventi giorni prima dell'avvio della stagione termica, per quanto attiene al prezzo di vendita;

b) all'inizio del nuovo anno solare per quanto attiene al bilancio di settore.»;

p) la lettera *e)* del comma 2 dell'art. 48 è sostituita dalla seguente: «*e)* la determinazione del sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia;»;

q) il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 è sostituito dal seguente: «La Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, verifica il piano per i profili di sua competenza ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.»,

r) il comma 1 dell'art. 51 è sostituito dal seguente: «1. L'Autorità determina il sistema tariffario d'ambito tenendo conto dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati, nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia.»;

s) prima della lettera *a)* del comma 2 dell'art. 54 è inserita la seguente: «*Oa)* da € 1.000,00 a € 10.000,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui all'art. 18 comma 3;».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti»

1. Alla 1egge regionale n. 12/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'art. 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento dovrà tenere conto che nelle aree di pregio agricolo e, in particolare, per quelle DOC, DOCG, per quelle coltivate a riso e in quelle limitrofe al lotto oggetto di istanza, non possono essere autorizzate discariche.

Art. 5.

Disposizioni in materia di demanio idrico

1. Le funzioni di ispezione, accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite da legge regionale, sono svolte dai dirigenti e dal personale delle strutture regionali competenti in materia di opere idrauliche.

2. L'occupazione o l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a 5.000,00.

3. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da € 2 mila a € 20.000,00; la Regione, inoltre, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempienza all'ordinanza di ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.

4. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

Art. 6.

Disposizioni in materia di canoni di concessione sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica

1. I canoni di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui agli art. 34, comma 5, e 89, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ivi compresi i canoni per le concessioni relative alle utenze di acqua pubblica di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sono dovuti per anno solare.

2. I canoni di cui al comma l sono versati anticipatamente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

3. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.

4. Il rilascio dell'atto di concessione comporta, per il primo anno, il pagamento anticipato del canone relativo alla frazione di annualità, ivi compresi gli importi per l'uso dell'acqua eventualmente effettuato in pendenza del rilascio della concessione.

5. Con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura dei canoni di cui al comma 1 è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Dalla medesima decorrenza i canoni stabiliti negli atti concessori sono automaticamente adeguati alla nuova misura. Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

6. Qualora la Giunta regionale non provveda nel termine stabilito al comma 5, si intende prorogata la misura dei canoni vigente, aumentata del tasso di inflazione programmata indicato nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria, mediante decreto da adottare entro il 31 dicembre dell'anno in corso da parte della direzione generale competente.

7. La vigente riclassificazione regionale degli usi delle acque pubbliche si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente, con effetto dall'annualità successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il contributo di cui all'art. 7, comma 3, del r.d. 1775/1933 è riscosso e introitato dalla Regione.

9. Le cauzioni prestate a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione o autorizzazione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche hanno un importo minimo di € 250,00.

10. Il mancato pagamento totale o parziale del canone per due annualità consecutive comporta la decadenza di diritto dalla concessione o da altro titolo all'uso dell'acqua pubblica e il divieto di utilizzo della medesima dallo spirare della copertura del canone. L'accertamento di tale decadenza è comunicato dall'autorità concedente al soggetto esercente e al comune o ai comuni interessati dalle opere della derivazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

11. In caso di decadenza dalla concessione nei termini di cui al comma 10, la cauzione di cui al comma 9 è introitata dall'autorità concedente.

12. Le modalità per la riscossione del canone di concessione sono specificate con provvedimento del direttore della direzione regionale competente in materia di finanze e bilancio.

Sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 8 aprile 1995, n. 19 (Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica);

b) l'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali).

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»

1. Alla legge regionale n. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 8 le parole «e la provincia di Milano» sono sostituite dalle seguenti: «, la provincia di Milano e la provincia di Monza e della Brianza»;

b) al comma 2 dell'art. 23, dopo le parole «Il consorzio parco Nord Milano», sono aggiunte le parole «, costituito fra i comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano, Sesto San Giovanni e la Provincia di Milano, »;

c) dopo l'art. 24 è inserito il seguente: «Art. 24-*bis* (*Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale*). — 1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, nelle aree oggetto di ampliamento nei comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e Milano, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento, sono vietati gli interventi di cui all'art. 27, comma 1, lettera *e)*, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ad eccezione di quelli indicati ai punti 2) e 3).»;

d) al comma 1 dell'art. 75, la parola «Milano» è sostituita dalle seguenti: «Monza e della Brianza»;

e) all'ALLEGATO A, in corrispondenza del riferimento al parco Nord Milano ed ai Colli di Bergamo, è aggiunta, nella colonna «Leggi di modifica», l'indicazione «L.r. Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale», unitamente agli estremi della legge stessa.

Art. 8.

Interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione delle aree protette e di Rete Natura 2000

1. Al fine di consentire il completamento delle opere di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente naturale delle aree protette e di Rete Natura 2000, i termini di realizzazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), riferiti ai benefici finanziari, assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), con scadenza entro l'anno 2009, sono prorogati di ulteriori 18 mesi. In tali casi non si applica la procedura di proroga di cui all'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 34/1978.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 «Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea»)

1. Alla legge regionale n.10/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 5, dopo le parole «interventi manutentivi connessi all'ordinato esercizio agricolo», sono aggiunte le seguenti: «, compreso l'impiego localizzato di sostanze erbicide lungo le separazioni dei terreni agrari ed i fossi irrigui aziendali non accessibili, secondo la normale pratica agricola, con mezzi meccanici, durante il ciclo produttivo»;

b) il comma 6 dell'art. 5 è sostituito dal seguente: «6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, è vietata l'eliminazione della vegetazione

spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché sui terreni sottostanti le linee elettriche se non coltivati.»;

c) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 è sostituito dal seguente: «Gli individui ancora vitali sequestrati dal personale di vigilanza, di cui all'art. 14, sono rilasciati nell'area di rispettiva provenienza.»;

d) il comma 4 dell'art. 13 è sostituito dal seguente: «4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, art. 6, commi 1, 7 e 10, art. 7, commi 2 e 3, art. 8 e art. 9, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.».

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali»

1. Alla legge regionale n. 10/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 50 sono aggiunte, in fine, le parole «e in base al criterio di autosufficienza, come specificato all'art. 20 della legge regionale n. 26/2003»;

b) la lettera *c)* del comma 6 dell'art. 53 è sostituita dalla seguente: «*c)* il 20 per cento degli importi di cui alle lettere *a*) e *a-bis*) per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia e per i fanghi secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7. Ai fanghi si applica il tributo in misura ridotta secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7.».

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

1. Alla legge regionale n. 1/2007 è apportata la seguente modifica: *a)* al comma 9 dell'art. 6, dopo le parole «e le imprese a rischio di incidente rilevante», sono aggiunte le seguenti «, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e gli impianti assoggettali ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione»

1. Alla legge regionale n. 11/2001 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 8 dell'art. 4 sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 watt.».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»

1. Alla legge regionale n. 14/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 38 è sostituito dal seguente: «1. Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso reperire sul mercato materiale idoneo, può essere consentita l'estrazione di sostanze di cava in ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti; in tal caso l'autorizzazione o la concessione spetta al dirigente della competente struttura regionale, sentita la provincia competente. Il ricorso agli ambiti estrattivi sopra richiamati è consentito previa verifica della disponibilità di materiali inerti provenienti da attività di lavorazione di materiali di prima categoria di cui al r.d. 1443/1927, purché sia dimostrata l'idoneità all'impiego di tale materiale ed alle condizioni di cui al precedente art. 25.».

Art. 14.

Norma Finanziaria

1. Le entrate di competenza della Regione di cui all'art. 27, comma 17-*nonies*, della legge regionale n. 24/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, sono introitate sull'UPB 3.4.10 «Introiti diversi».

2. Alle spese derivanti dall'art. 27, comma 17-*nonies*, della 1egge regionale n. 24/2006, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *f)*, relative all'organizzazione e alla gestione del sistema di certificazione energetica da parte di Cestec S.p.A., si provvede con le risorse derivanti da assegnazioni statali stanziate all'UPB 6.3.2.2.137 «Fonti energetiche» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

3. Alle spese derivanti dall'art. 21, comma 8, della legge regionale n. 26/2003, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera *i)*, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 6.4.2.3.145 «Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

4. Le entrate derivanti dall'art. 5, commi 2 e 3, sono introitate sull'UPB 3.1.7 «Fitti e canoni».

5. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvede con successivo provvedimento.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le sanzioni dì cui all'art. 27, commi l-*bis*, 3-*bis* e da 17-*bis* a 17-*septies* della legge regionale n. 24/2006, come modificato dall'art. 1, comma 1 lettere *d)*, *e)* ed *f)*, sono ridotte del 50 per cento, nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza delle relative disposizioni accertate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'art. 24, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 24/2006, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *h)*, si applica decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La sanzione di cui all'art. 27, comma 13-*bis*, della legge regionale n. 24/2006, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *k)*, è ridotta del 50 per cento nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza della relativa disposizione accertata entro un anno dalla sua applicazione.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di cui all'art. 10, comma 5, della 1egge regionale n. 24/2006, come sostituito all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

4. Il decreto di determinazione dei criteri e delle famiglie tipologiche, di cui all'art. 17, comma 1, lettera *c-bis*), della 1egge regionale n. 26/2003, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *e)*, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione esercita le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *c-bis*), della 1egge regionale n. 26/2003 dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia del decreto di cui al precedente periodo.

5. La Regione esercita le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *c-ter*), della legge regionale n. 26/2003, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *e)*:

a) dalla data di adozione degli specifici programmi regionali di settore per gli impianti i cui programmi non risultino adottati alla entrata in vigore della presente legge;

b) dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli impianti di gestione di rifiuti di amianto.

6. La Giunta regionale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione dell'art. 21 della 1egge regionale n. 26/2003, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera *i)*, e adotta i criteri applicativi delle disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo.

7. Le disposizioni dell'art. 21 della legge regionale n. 26/2003, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera *i)*, si applicano anche alle procedure e agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, di ripristino e di riqualificazione ambientale dei siti contaminati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le deliberazioni previste dall'art. 33-*bis*, comma 3-*ter*, della 1egge regionale n. 26/2003, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *o)*, sono adottate dalla Giunta regionale: relativamente ai contenuti di cui alla lettera *a)*, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; relativamente ai contenuti di cui alla lettera *b)*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all'art. 51 della 1egge regionale n. 26/2003, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ((Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), gli atti emanati in attuazione conforme della d.g.r. 5448/2007, ivi inclusi i Piani d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

10. I confini del parco regionale Nord Milano, di cui all'articolo 7, comma 1 , lettere *b)* e *c)*, sono individuati nella planimetria in scala 1:6.000, denominata «Parco regionale Nord Milano», costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria.

11. I confini del parco regionale Colli di Bergamo, di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 16/2007, sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, denominata «Parco dei Colli di Bergamo», costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 29 giugno 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/846 del 23 giugno 2009)

(Omissis).

09R0588

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 novembre 2008, n. **50-157/Leg.**

Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige. n. 52 del 23 dicembre 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visti gli articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, concernente «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2763 del 24 ottobre 2008 recante ad oggetto «Riapprovazione con modifiche del regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento definisce:

a) le procedure di competenza della Provincia per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, nonchè per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione, ai sensi degli articoli 37 e 38;

b) le procedure per l'approvazione dei piani di gestione, ai sensi degli articoli 45 e 47;

c) la disciplina per la composizione ed il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai, ai sensi dell'articolo 51;

d) la disciplina del procedimento di valutazione dell'incidenza di piani e di progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione di siti o di zone previsti dall'articolo 39 che possano avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

2. Nel prosieguo di questo regolamento:

a) la legge provinciale n. 11 del 2007 è indicata come «legge provinciale»;

b) i siti di importanza comunitaria, le zone di protezione speciale e le zone speciali di conservazione sono indicati rispettivamente come «SIC», «ZPS» e «ZSC»;

c) i SIC, le ZPS e le ZSC, ove indistintamente considerati, sono indicati come «siti e zone»;

d) i comuni o le loro forme associative o le comunità individuati dall'accordo di programma come soggetto responsabile per la conservazione delle riserve e per la predisposizione del piano di gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge provinciale sono indicati come «soggetto responsabile»;

e) la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura è indicata come «struttura provinciale competente».

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE E DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE PROVINCIALI NONCHÉ ALLA CABINA DI REGIA DELLE AREE PROTETTE E DEI GHIACCIAI

Capo I

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZPS E PER L'ADOZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI CONSERVAZIONE

Art. 2.

Procedura per l'individuazione delle ZPS

1. Previa consultazione del comune e della comunità territorialmente interessata, la struttura provinciale competente trasmette l'elenco delle ZPS e la relativa documentazione tecnico-scientifica, corredata da cartografia e da un documento di specificazione degli obiettivi di tutela naturalistico-ambientale, ai comuni ed alle comunità territorialmente interessati, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all'interno di ogni singola zona nonché, ove l'elenco contenga delle ZPS ricadenti all'interno del territori dei parchi naturali provinciali, agli enti di gestione dei medesimi; i predetti enti e soggetti esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

2. I comuni e le comunità territorialmente interessati pubblicano l'avviso di ricevimento della documentazione relativa all'individuazione delle ZPS al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. Nel medesimo periodo chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni scritte nel pubblico interesse ai comuni ed alle comunità medesime.

3. La Giunta provinciale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti dai comuni e dalle comunità ai sensi dei commi 1 e 2 nonché dei pareri degli enti di gestione dei parchi, individua le ZPS, sentito il comitato scientifico delle aree protette che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, lettera *c)*, della legge provinciale.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 e la relativa documentazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 3.

Adozione e approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZPS

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge provinciale, la struttura provinciale competente trasmette il documento contenente le misure di conservazione generali delle ZPS ai comuni, alle comunità, agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai comitati agricoli territoriali di sviluppo rurale territorialmente interessati nonché ai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti all'interno di ogni singola zona; i predetti enti e soggetti esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione.

2. I comuni e le comunità territorialmente interessati pubblicano l'avviso di ricevimento della documentazione relativa alle misure di conservazione generali delle ZPS al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. In tale periodo chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni nel pubblico interesse ai comuni ed alle comunità medesime.

3. La Giunta provinciale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenuti dai comuni e dalle comunità ai sensi dei commi 1 e 2 nonché dei pareri degli enti di gestione dei parchi previsti dal comma 1, approva le misure di conservazione generali sentito il Consiglio delle autonomie locali.

4. Per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione specifiche delle ZPS, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera *c)*, della legge provinciale, trova applicazione la procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 di questo articolo, con l'esclusione della trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali.

5. Qualora i siti e zone siano gestiti attraverso i piani di gestione, previsti dall'articolo 38, comma 5, della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche sono definite nell'ambito dei piani stessi e approvati dalla Giunta provinciale, secondo la procedura definita dalla Giunta medesima ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge provinciale.

6. Per la modifica delle misure di conservazione generali e specifiche si applica la procedura prevista dai commi 1 e 3; per le misure di conservazione specifiche non si procede alla loro trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali.

7. I provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale.

Art. 4.

Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per le ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali provinciali

1. Ai sensi degli articoli 38, comma 3, lettera *a)*, e 43, comma 2, lettera *f)*, della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche delle ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali provinciali sono predisposte ed approvate dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali nell'ambito della procedura di adozione del piano di parco, disciplinata dal regolamento previsto dall'articolo 43, comma 8, della legge provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 6, della legge provinciale medesima.

Art. 5.

Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per le ZPS gestite attraverso la rete di riserve

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera *b)*, della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche delle ZPS gestite attraverso la rete delle riserve sono definite nell'ambito del piano di gestione, previsto dall'articolo 47, comma 2, della legge provinciale, approvato secondo la procedura prevista dall'articolo 11 di questo regolamento, acquisito il parere della struttura provinciale competente.

Capo II

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZSC E DELLE RELATIVE MISURE DI CONSERVAZIONE

Art. 6.

Procedura per l'individuazione delle ZSC

1. Per l'individuazione delle ZSC si applica la procedura prevista dall'articolo 2.

2. Ai fini della designazione delle ZSC, i provvedimenti di individuazione e la relativa documentazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale.

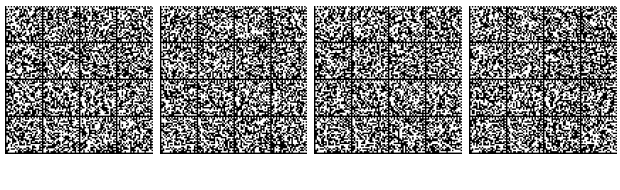

Art. 7.

Adozione e approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZSC

1. Per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZSC si applica la procedura prevista dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia, i provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale.

Capo III

PROCEDURA PER L'ADOZIONE E L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI PROVINCIALI, DELLE RISERVE LOCALI COMUNALI, DELLE RISERVE LOCALI PRIVATE E DELLA RETE DI RISERVE

Art. 8.

Approvazione dei piani di gestione delle riserve naturali provinciali

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge provinciale, la struttura provinciale competente valuta la necessità di adottare un piano di gestione.

2. Ove sia riconosciuta tale necessità, la struttura provinciale competente predispone il progetto di piano di gestione e lo trasmette ai comuni, alle comunità, alle amministrazioni dei beni di uso civico territorialmente interessati nonché ai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti all'interno del territorio della riserva; tali enti e soggetti esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di piano.

3. Se le riserve naturali provinciali sono adiacenti al territorio dei parchi naturali provinciali, il progetto di piano è altresì trasmesso agli enti di gestione dei parchi, che si esprimono sulla coerenza del progetto di piano di gestione con il piano di parco entro sessanta giorni dal ricevimento.

4. I comuni e le comunità territorialmente interessati pubblicano l'avviso di ricevimento del progetto di piano al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. In tale periodo chiunque può prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni ai comuni ed alle comunità medesimi.

5. Qualora le riserve naturali provinciali comprendano foreste demaniali, la struttura provinciale competente attiva un tavolo di confronto e di consultazione con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali per la predisposizione del piano di gestione, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge provinciale.

6. La Giunta provinciale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni, pervenuti dai comuni e dalle comunità ai sensi dei commi 2 e 4 nonché dei pareri degli enti di gestione dei parchi previsti dal comma3, approva il piano di gestione, previo parere del comitato scientifico delle aree protette, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 9.

Approvazione dei piani di gestione delle riserve locali comunali

1. Qualora i comuni interessati intendano dotarsi di un piano di gestione, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge provinciale, adottano il progetto di piano, in coerenza con le previsioni del piano regolatore generale e pubblicano l'avviso del deposito del progetto di piano all'albo per trenta giorni consecutivi. Intale periodo chiunque può prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni.

2. A decorrere dalla data di adozione del progetto di piano, i comuni sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione o sulle denunce di inizio attività relative agli interventi che possono compromettere o renderne più gravosa l'attuazione, individuati dal comune con l'atto di adozione del progetto di piano.

3. Il piano di gestione, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni previste dal comma 1, è definitivamente approvato dal comune o dai comuni territorialmente interessati, previo parere del comitato scientifico delle aree protette, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento; il piano è tra smesso alla struttura provinciale competente.

4. Se la riserva locale comunale è compresa all'interno di siti o zone, il piano di gestione deve essere coerente con il piano di gestione e con le misure di conservazione dei suddetti siti o zone.

Art. 10.

Approvazione dei piani di gestione delle riserve locali private

1. Per l'individuazione e l'istituzione di aree quali riserve locali private, ai sensi dell'articolo 35, comma12, della legge provinciale, le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica comunità di Fiemme ed i soggetti privati, sulla base di idonei studi, che dimostrino il valore ambientale dei luoghi, e di un piano di gestione, che definisca gli obiettivi di conservazione e i relativi vincoli di tutela, possono presentare domanda al comune territorialmente interessato o concludere con lo stesso accordi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

2. L'adozione e l'approvazione del piano di gestione e delle relative varianti sono effettuate nell'ambito delle procedure di definizione e di approvazione del piano regolatore generale, di cui il piano medesimo costituisce parte integrante; per l'approvazione del piano di gestione è acquisito il parere del comitato scientifico delle aree protette.

3. Se la riserva locale privata è compresa all'interno di siti o zone, il piano di gestione deve essere coerente con il piano di gestione e con le misure di conservazione dei suddetti siti o zone.

Art. 11.

Approvazione dei piani di gestione della rete di riserve

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge provinciale, il progetto di piano di gestione della rete di riserve è adottato dalla Giunta provinciale e dal soggetto responsabile, individuato ai sensi del medesimo articolo 47, comma i, e depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo del soggetto responsabile della deliberazione di adozione del progetto di piano. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni al soggetto responsabile.

2. Il soggetto responsabile trasmette, per l'acquisizione dei rispettivi pareri, il progetto di piano all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, alla Magnifica comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez, alle amministrazioni dei beni di uso civico se territorialmente interessati, agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali confinanti con riserve facenti parte della rete di riserve nonché ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all'interno della rete di riserve.

3. Gli enti e i soggetti indicati nel comma 2 esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di piano.

4. Dalla data di adozione del progetto di piano prevista dal comma I, i comuni sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione o sulle denunce di inizio attività relative agli interventi che possono comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione, individuati con l'atto di adozione del progetto di piano medesimo.

5. Il soggetto responsabile adotta in via definitiva il progetto di piano, eventualmente modificato a seguito dell'accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti e lo trasmette alla Provincia.

6. La Giunta provinciale approva il piano di gestione adottato entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, previo parere del comitato scientifico delle aree protette; nel caso in cui il piano di gestione riguardi siti e zone è acquisito inoltre il parere del Consiglio delle autonomie locali.

7. In sede di approvazione la Giunta provinciale può apportare quelle modifiche al piano che non comportano sostanziali innovazioni.

8. Il piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

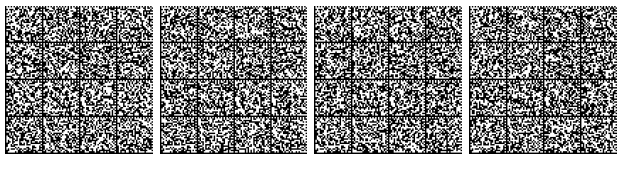

Art. 12.

Disposizioni comuni

1. Costituiscono elementi essenziali dei piani di gestione:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche e biologiche dell'area nonché dei valori culturali, paesaggistici e socio-economici riferibili alla stessa e agli ambiti territoriali circostanti;

b) la cartografia di base riportante almeno i seguenti tematismi: uso del suolo, assetto vegetazionale, emergenze faunistiche e vegetali, distribuzione della proprietà fondiaria;

c) la definizione degli obiettivi di conservazione, delle misure attive, delle priorità d'intervento e dei criteri di esecuzione idonei a conseguirli;

d) l'armonizzazione delle eventuali proposte di valorizzazione didattico culturale con gli obiettivi di gestione;

e) l'individuazione degli indicatori più idonei a descrivere lo stato di conservazione e ad attuare le strategie di monitoraggio;

f) la definizione delle eventuali misure di conservazione specifiche;

g) la durata del piano.

2. Gli elementi essenziali dei piani di gestione previsti dal comma 1 possono essere specificati con deliberazione della Giunta provinciale.

3. I piani di gestione sono predisposti in coerenza con i piani forestali e montani, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, della legge provinciale.

4. Ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della legge provinciale, qualora i piani di gestione previsti da questo capo impongano vincoli alla fruibiità dei diritti di uso civico esistenti, l'approvazione dei piani stessi è subordinata all'espletamento della procedura stabilita dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CABINA DI REGIA

DELLE AREE PROTETTE E DEI GHIACCIAI

Art. 13.

Funzioni e composizione della cabina di regia

1. La cabina di regia svolge le funzioni previste dall'articolo 51 della legge provinciale.

2. La cabina di regia è costituita dalla Giunta provinciale, nel rispetto del principio delle pari opportunità, ed è composta da:

a) l'assessore competente in materia di aree protette con funzioni di presidente della cabina;

b) i presidenti dei parchi naturali provinciali;

c) il presidente del comitato di gestione trentino del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;

d) quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle reti di riserve, qualora attivate, e tre scelti tra isindaci dei comuni territorialmente interessati da aree protette, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

e) due membri in rappresentanza dei proprietari forestali, la proprietà dei quali sia ricompresa per almeno 100 ettari all'interno di siti o zone;

f) un rappresentante designato dall'associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico;

g) il dirigente preposto al dipartimento provinciale competente in materia di conservazione della natura;

h) due membri designati congiuntamente dalle associazioni protezioniste maggiormente rappresentative a livello provinciale che costituiscono articolazioni di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale;

i) un membro designato congiuntamente dalle organizzazioni provinciali professionali agricole;

j) due membri designati dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;

k) un membro designato dall'associazione venatoria più rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato dalle associazioni piscatorie maggiormente rappresentative a livello provinciale;

l) un membro designato dalla Trentino S.p.a.;

m) un rappresentante designato dalla Società degli alpinisti tridentini (SAT).

3. Ai fini della costituzione della cabina regia, i soggetti e organismi previsti dal comma 2 oltre al membro effettivo designano anche un membro supplente; il membro supplente partecipa alle sedute della cabina di regia in caso di assenza o impedimento del corrispondente membro effettivo.

4. L'assessore competente in materia di aree protette nomina il proprio supplente con funzioni di vicepresidente.

Art. 14.

Criteri per il funzionamento

1. Il funzionamento della cabina di regia è disciplinato con apposito regolamento interno approvato dai due terzi dei componenti della cabina stessa, attenendosi ai seguenti criteri:

a) la cabina è convocata dal presidente ogni volta che si renda necessario ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti;

b) nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione stessa nonché l'ordine del giorno della discussione;

c) la riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti;

d) le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

TITOLO II

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Capo I

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PROGETTI

Art. 15.

Tipologie di progetti che non presentano incidenze significative

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, lettera *b)*, non presentano incidenza significativa su siti e zone i tipi di progetto e di intervento, anche se situati al di fuori di siti o zone, individuati dalla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, che non comportano:

a) la modificazione qualitativa delle colture o l'ampliamento dell'area coltivata, non connessi con il normale esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale;

b) i cambio o la modificazione di destinazione d'uso;

c) significative e permanenti alterazioni dello stato dei luoghi;

d) significativa e permanente alterazione o aumento dei volumi o delle superfici;

e) l'aumento significativo dei livelli di inquinamento acustico, ottico/luminoso o elettromagnetico e il rilascio o l'emissione di altre sostanze inquinanti.

Art. 16.

Verifica preventiva del requisito di incidenza significativa

1. Chiunque intenda realizzare un progetto assoggettabile a valutazione di incidenza, non ricadente nelle tipologie previste ai sensi dell'articolo 15, può sottoporre a verifica preventiva il progetto stesso previa presentazione alla struttura provinciale competente dei seguenti documenti:

a) la domanda, redatta in conformità al modello previsto dall'allegato A;

b) tre copie della scheda illustrativa, sottoscritta da professionista laureato in discipline ambientali oforestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa, utilizzando il modello previsto dall'allegato B;

c) tre copie degli eventuali elaborati tecnici, rappresentativi di ciò che si intende realizzare.

2. La struttura provinciale competente valuta entro venti giorni dal ricevimento della domanda la sussistenza del requisito di incidenza significativa e dà comunicazione dell'esito della verifica al proponente.

3. Ove sia accertata la sussistenza dell'incidenza, nella comunicazione la struttura provinciale competente invita a presentare la relazione di incidenza e la copia su supporto informatico del progetto.

4. Ove ritenga che il progetto presenti significative incidenze su siti o zone, il proponente attiva direttamente la procedura di valutazione prevista dall'articolo 17.

Art. 17.

Procedura per la valutazione di incidenza dei progetti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ai fini della valutazione di incidenza, il proponente presenta alla struttura provinciale competente i seguenti documenti:

a) la domanda, redatta in conformità al modello previsto dall'allegato A;

b) tre copie della relazione di incidenza, sottoscritta da un professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa, utilizzando il modello previsto dall'allegato C;

c) quattro copie, di cui una su supporto informatico, del progetto e relativi elaborati tecnici, dai quali risulti in particolare la descrizione degli interventi riferibili ai siti o alle zone interessati, anche mediante cartografia di dettaglio nonché l'individuazione delle aree occupate durante le fasi di cantierizzazione e di esercizio delle opere.

2. La presentazione della domanda è resa pubblica a cura del proponente mediante avviso all'albo del comune o dei comuni territorialmente interessati, per un periodo di quindici giorni; entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, gli interessati possono presentare osservazioni alla struttura provinciale competente.

3. Il parere dell'ente di gestione del parco interessato previsto dall'articolo 39, comma 2, lettera *b)*, della legge provinciale, è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della struttura provinciale competente.

4. Ai fini della valutazione di incidenza la struttura provinciale competente può sentire, ove ritenuto necessario, anche altre strutture provinciali.

5. Il procedimento di valutazione si conclude con l'adozione del provvedimento da parte della struttura provinciale competente entro i sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda di valutazione di incidenza.

6. Il provvedimento della struttura provinciale competente, contenente la valutazione d'incidenza, è comunicato al proponente ed ha efficacia per cinque anni dalla data del suo rilascio. Una copia del provvedimento, corre dato dagli elaborati progettuali e dalla relazione di incidenza, è trasmessa al Corpo forestale provinciale ai fini del controllo e della vigilanza previsti dalla legge provinciale.

Capo II

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI

Art. 18.

Procedura per la valutazione di incidenza dei piani

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, sono sottoposti a valutazione di incidenza gli strumenti di pianificazione urbanistica o che presentino effetti equivalenti e i piani previsti dalla legislazione provinciale di settore, ivi inclusi i piani agricoli/forestali e i piani faunistici e le loro varianti.

2. L'autorità competente effettua la valutazione di incidenza sulla base dello progetto di piano, della relazione di incidenza, redatta secondo il modello previsto dall'allegato C e sottoscritta da un professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa nonché dei relativi elaborati tecnici dai quali risulti la descrizione degli interventi riferibili ai siti o alle zone interessati, anche mediante cartografia di dettaglio nonché l'indicazione di eventuali altri vincoli presenti sull'area interessata (idrogeologico, paesaggistico, zone di protezione della fauna e di ripopolamenti faunistici).

3. Ove non già previsto dalla legge provinciale di settore, il deposito dello progetto di piano è reso pubblico a cura del proponente mediante avviso all'albo del comune o dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni; entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, gli interessati possono presentare osservazioni all'autorità competente.

4. Il parere previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge provinciale è reso dalla struttura provinciale competente entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dal comma 2.

5. Se la valutazione di incidenza riguarda i piani di gestione forestale aziendale e i piani semplificati di coltivazione, previsti dall'articolo 57 della legge provinciale, per l'acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente e dell'ente di gestione del parco interessato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, e dell'articolo 57, comma 4, della legge provinciale, l'autorità competente all'approvazione dei medesimi indice una conferenza di servizi; alla conferenza, ove ritenuto necessario, possono essere invitate altre strutture provinciali.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il provvedimento di approvazione del piano contiene la valutazione di incidenza.

7. La valutazione di incidenza del piano individua i progetti di attuazione del medesimo per i quali non è richiesta un'ulteriore valutazione d'incidenza.

Capo III

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 19.

Rapporti con la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica

1. La valutazione d'incidenza dei progetti è compresa nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o nel provvedimento di verifica, disciplinati dalla legge provinciale 29 agosto 1988 n.28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e dal relativo regolamento di esecuzione. Nell'ambito ditale procedura la struttura provinciale competente rilascia il parere previsto dall'articolo 39, comma 2, lettera *a)* della legge provinciale.

2. La valutazione di incidenza dei piani che possono avere incidenze significative sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, è compresa nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), secondo quanto stabilito nelle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario).

3. Nei casi indicati dal comma 1, la relazione di verifica, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale

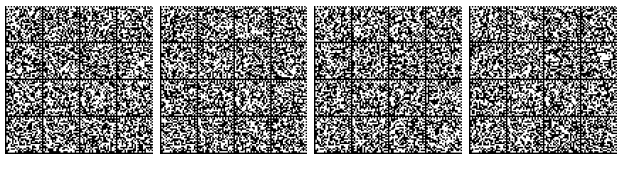

22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente»), e lo studio di impatto ambientale, previsto dall'articolo 3 della legge provinciale n. 28 del 1988, comprendono anche la relazione di incidenza prevista dall'articolo 17 comma 1, lettera *b)*.

Art. 20.

Norme comuni per la valutazione di incidenza

1. Le autorità competenti ad approvare il piano o il progetto possono impartire le prescrizioni relative alle modalità di realizzazione degli interventi ammessi nonché misure di mitigazione anche in aggiunta o in sostituzione di quelle indicate nella relazione di incidenza.

2. Ove la valutazione d'incidenza si concluda con un esito negativo trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 39, comma 3, della legge provinciale; in tal caso, in mancanza di soluzioni alternative e ove un piano o progetto debba essere realizzato per motivi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura socia le o economica, la Giunta provinciale adotta le misure compensative sentita la struttura provinciale competente. La medesima struttura provvede alle comunicazioni al Ministero competente in materia di tutela dell'ambiente secondo quanto previsto dal medesimo comma 3.

3. Il documento recante «Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva "Habitat" 92/43/CEE», stilato nel novembre 2001 dalla Commissione Europea, costituisce un ausilio metodologico per la valutazione di incidenza.

Art. 21.

Istituzione e gestione del registro relativo alle procedure di valutazione di incidenza

1. Presso la struttura provinciale competente è istituito il registro degli atti e dei dati riguardanti i piani ed i progetti sottoposti a verifica preventiva e a valutazione d'incidenza, in connessione con il sistema informativo territoriale e ambientale della Provincia.

2. Il registro contiene gli atti e i dati relativi:

a) ai provvedimenti amministrativi di approvazione e di diniego di piani e di progetti sottoposti a procedura di verifica preventiva e a procedura di valutazione d'incidenza;

b) agli elaborati tecnici relativi ai piani e ai progetti;

c) alle schede tecniche dei piani e dei progetti sottoposti a verifica preventiva;

d) alle relazioni di incidenza di piani e di progetti sottoposti a procedura di valutazione di incidenza;

e) ai provvedimenti di valutazione di incidenza, con le misure di mitigazione e di compensazione adottate.

3. La struttura provinciale competente cura la tenuta e l'aggiornamento del registro e la raccolta dei dati.

4. Con riferimento alle amministrazioni diverse dalla Provincia, l'autorità competente ad approvare il piano o il progetto trasmette, ai fini della gestione del registro, alla struttura provinciale competente, entro 30 giorni dalla adozione del provvedimento, copia dell'atto, unitamente alla copia informatica della documentazione di cui al comma 2 e alla scheda riassuntiva delle informazioni sul medesimo piano o progetto sottoposto a valutazione di incidenza, secondo lo schema contenuto nell'allegato D.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Efficacia della legge e disposizioni transitorie

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 114 della legge provinciale, dalla data dell'entrata in vigore di questo regolamento, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 37, 38, 45, 47 e 51 della legge medesima.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 114 della legge provinciale, le disposizioni del titolo II di questo regolamento trovano applicazione anche ai piani e ai progetti per i quali non sia ancora concluso, alla data dell'entrata in vigore di questo regolamento, il procedimento di valutazione di incidenza.

3. Restano salvi i provvedimenti di individuazione delle ZPS e di approvazione delle relative misure di conservazione previste dall'articolo 9, commi 4 e 5, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), adottati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 23.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. IO, relativi alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

b) l'articolo 55, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "*Bollettino ufficiale*" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

(Omissis)

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2008, registro n. 1, foglio n. 44

09R0031

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 novembre 2008, n. **66.**

Modifica del regolamento sul controllo e sulla rendicontazione di fondi fuori bilancio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 53/I-II del 30 dicembre 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4276 del 17 novembre 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 49, è così sostituito:

«2. Al rendiconto sono allegati i documenti contabili giustificativi delle singole operazioni di entrata e di uscita, il conto giudiziale e relativi allegati.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia 16 dicembre 2002, n. 49, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Il riscontro di cui al comma 1 può essere esercitato anche a campione sui documenti contabili giustificativi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. In tal caso detti documenti sono trasmessi successivamente, dietro richiesta della Ripartizione provinciale finanze e bilancio.».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 49, è così sostituito:

«3. Gli adempimenti di cui al comma 2 devono concludersi entro la chiusura dell'esercizio finanziario in cui il rendiconto è presentato. Qualora la Ripartizione provinciale finanze e bilancio muova rilievo, il responsabile della gestione deve dare risposta entro un mese dal ricevimento della comunicazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 novembre 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008, registro n. 1, foglio n. 35

09R0006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 novembre 2008, n. **68.**

Modifiche al DPGP 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 23 dicembre 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 novembre 2008, n. 4222

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano sono apportate le seguenti modifiche:

a) le competenze dell'ufficio di cui al punto 17 gennaio (Ufficio ordinamento scolastico) sono così modificate:

la terza lineetta «organici, classi di concorso e mobilità del personale insegnante» è soppressa;

la quarta lineetta «calendario scolastico, formazione delle classi e delle sezioni» è così sostituita: «calendario scolastico»;

b) le competenze dell'ufficio di cui al punto 17 febbraio (Ufficio amministrazione del personale insegnante) sono così integrate:

«organici, classi di concorso e mobilità del personale insegnante, formazione delle classi e delle sezioni»;

c) le competenze dell'ufficio di cui al punto 38 febbraio (Ufficio trasporto locale di persone) sono così sostitute:

«contributi per investimenti a favore di concessionari di servizi di trasporto pubblico programmazione dei servizi di trasporto per alunni trasporti in assuntoria contributi a lavoratori dipendenti pendolari fermate dei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea autorizzazioni al noleggio per autobus funzioni di polizia amministrativa».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 novembre 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2008, registro n. 1, foglio n. 34

09R0021

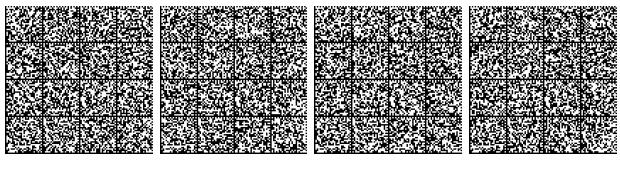

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2008, n. **67.**

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4/I-II del 20 gennaio 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4288 del 17 novembre 2008

EMANA:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. l del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, concernente il «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "Nuovo regolamento del commercio"».

1. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

3) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata. Più esercizi presenti all'interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, come previsto dall'art. 8 della legge, possono usufruire di un'unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall'edificio. Il consumatore può accedere attraverso uno spazio comune antistante l'area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l'area casse per tutte le merci acquistate. Solo l'area occupata dalle casse e non l'intero spazio comune nel quale le stesse sono collocate, è considerata superficie di vendita da attribuire ai singoli esercizi in modo proporzionale alla loro superficie di vendita. Il titolare deve indicare su apposita pianta dell'esercizio l'esatta ubicazione delle casse e degli spazi di disbrigo ed asporto. Ogni variazione va immediatamente segnalata all'autorità competente in base alla tipologia dell'esercizio. La Giunta provinciale individua le tipologie di esercizio di commercio al dettaglio per le quali il comune può autorizzare come superficie di vendita un'area esterna al locale di vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.

Bolzano, 24 novembre 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2008, registro n. 1, foglio n. 37

09R0109

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-042) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 2,00